

Risposte ai quesiti posti fino al 28/09/2023
*sul Bando Impresa Digitale approvato con decreto 14630/2023 come
integrato con decreto 18182/2023*

D. Buongiorno in merito il bando per impresa digitale attivazione dal 2.10 vorrei alcuni chiarimenti nella compilazione della domanda SEZIONE DIGITALE & INTELLIGENTE: dove inserisco il servizio richiesto? patrimonio netto cosa intende?

R: La piattaforma informatica è stata predisposta in modo tale che sarete guidati nella compilazione della domanda, i servizi richiesti dovranno essere indicati sul piano finanziario online che mostrerà solo i servizi di classe A B e C attivabili per la sezione prescelta attribuendo in automatico l'intensità di aiuto prevista dal bando in relazione alla dimensione dell'impresa e delle eventuali maggiorazioni richieste al netto della partecipazione finanziaria integrativa dichiarata. In base ai servizi richiesti e alle loro combinazioni il sistema attribuirà in automatico i relativi punteggi previsti dall'Allegato H al Bando. Il punteggio di cui al Rif.3 verrà attribuito in automatico dal sistema che effettuerà il calcolo dell'indice in base ai valori che di PN 2021 e PN 2022 indicherete nei relativi campi. La voce Patrimonio netto del bilancio è indicata sotto la lettera A) del passivo dello Stato patrimoniale e, in termini contabili, esprime la differenza tra il valore di bilancio delle "Attività" e delle "Passività"

D. Sarebbe nostra intenzione presentare un progetto di cybersecurity di cui al punto B.5.4 – Realizzazione di soluzioni di tipo "Cybersecurity". Si richiede cortesemente di sapere se tale progetto può essere presentato come autonomo o se viceversa, per essere ammesso, deve prevedere l'acquisizione di servizi di classe A o altri di classe B.

R: Nel bando impresa Digitale i servizi di tipologia B5.4 Realizzazione di soluzioni di tipo "Cybersecurity" fanno parte della classe B e per poter essere ammessi devono essere obbligatoriamente combinati con i servizi di classe A previsti nelle tre sezioni

D. Con riferimento al "Bando Impresa Digitale - Azione 1.1.3 "Servizi per l'innovazione" - PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027 OP1 OS1" premesso che al punto 4.2.23 dello stesso viene riportato "Il soggetto richiedente/legale rappresentante s'impegna ad utilizzare fornitori che rispondono ai requisiti e indicati nel Catalogo (Allegato 1-G) e nell'allegato delle spese ammissibili (Allegato 1-A) applicando i tariffari professionali e in assenza, i massimali di costo fissati nel Catalogo stesso" si chiede se esiste un elenco di tali fornitori ed in caso di risposta affermativa dove è possibile reperirlo.

Nel caso in cui non sia presente un elenco dei fornitori qualificati quali siano le caratteristiche che gli stessi devono possedere per essere considerati tali.

R: Non esiste un albo o elenco di fornitori qualificati e riconosciuti dalla Regione Toscana. L'impresa sceglie liberamente il fornitore che in sede dovrà compilare la scheda fornitore ed attestare i requisiti indicati nell'allegato 1A al bando. Nel suddetto allegato al punto 3.1.1 viene esplicitato che, come indicato nel Catalogo, i fornitori dei servizi possono essere centri servizi, consorzi tra imprese, società e studi specializzate nell'innovazione organizzativa e commerciale, società e studi, liberi professionisti. Tali fornitori devono possedere i seguenti requisiti:

- capo-progetto con esperienza indicata nel Catalogo per le varie tipologie di servizi ed almeno triennale (è ammesso personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento);
- qualificazione del personale utilizzato per il progetto (di norma deve avere esperienza minima triennale nella tematica oggetto dell'intervento). E' ammesso personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore (categoria E), purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento;

- esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia dell'intervento;
- con riferimento al precedente requisito, autocertificare l'esperienza maturata indicando il nominativo di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi.
- dotazione di apparecchiature e software nonché materiali funzionali ai servizi da erogare. In particolare i fornitori di servizi cloud, hosting e data center di cui alla tipologia 5.2 del Catalogo devono disporre di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 o ad un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o ISO 45001 o ISO 22237 o, laddove non posseduto, eventuale dichiarazione relativa all'uso di refrigeranti e rifiuti mediante compilazione della check allegata.

Con l'occasione si ricorda che le prestazioni di consulenza devono essere chiaramente giustificate in sede di rendicontazione del progetto: deve essere esplicitato il nominativo dei consulenti, la relativa categoria di appartenenza, la tariffa giornaliera prevista ed il numero di giornate erogate. A supporto della rendicontazione di spesa deve obbligatoriamente essere fornito adeguato output dell'attività di consulenza prestata, come previsto specificamente per ogni categoria di servizi dal Catalogo, pena il non riconoscimento della relativa spesa.

Le prestazioni di consulenza da distinguersi in attività di progettazione ed implementazione e dovranno essere giustificate in termini di giornate di consulenza. Le prestazioni di consulenza per la progettazione non dovranno superare 1/5 del costo complessivo del progetto.

Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri indicati nei tariffari professionali e in assenza di detti tariffari i massimi di seguito fissati:

Categoria	Esperienza nel settore Specifico di consulenza	Tariffa max giornaliera (in euro)
A	Oltre 15 anni	600,00
B	10 – 15 anni	400,00
C	5 – 10 anni	300,00
D	3-5 anni	200,00
E	< 3 anni	150,00

Ai fini dell'individuazione della tariffa applicabile, si farà riferimento all'esperienza professionale maturata alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Ogni fornitore inoltre:

- non può incaricare, di norma, i propri esperti per più di 200 gg/annue di lavoro ciascuno con riferimento ai servizi del Catalogo. In fase di rendicontazione finale tali esperti dovranno controfirmare le ore effettivamente svolte per il progetto;
- non può sottoscrivere, di norma, annualmente contratti che cumulativamente superino euro 1.000.000,00.

I fornitori individuati dalla PMI beneficiaria devono comunque essere soggetti indipendenti dalla stessa, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e non devono risultare soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado.

In linea generale i fornitori dei servizi dovranno svolgere, presso la sede del cliente o mediante l'utilizzo di piattaforme digitali, un monte ore o giornate non inferiori ad 1/3 del complessivo.

I costi rendicontabili sono dati dagli importi delle relative fatture o documentazione fiscale equipollente.

Nell'ambito dell'acquisizione dei servizi di consulenza ed equivalenti, non sono considerate ammissibili ad agevolazione le prestazioni d'opera non soggette a regime IVA.

D. Se un'impresa attiva il servizio B.2.3 della Classe A e lo integra con il servizio B.2.1 della Classe C secondo la matrice di correlazione indicata a pag 45 del Catalogo è come se integrasse il servizio B.2.3 con il B.5.1 corretto?

R: La matrice di correlazione del Catalogo serve per individuare le relazioni tra i servizi previsti nel vecchio Catalogo e quelli dell'aggiornamento approvato con DGR 717/2023
Se attiva un servizio B2.3 nella sezione Digitale e Sicura lo deve integrare con un servizio di tipologia B5 tra quelli elencati nella classe B o il B5.11 indicato nella classe A
Un progetto che preveda una combinazione di servizi B2.3+B2.1 non risulterebbe ammissibile

D. In merito alla dichiarazione e relativo prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti. effettuando la domanda come libero professionista, ed avendo redditi anche da altre attività come locazioni, investimenti finanziari ecc quali sono i dati che vi devo indicare? avete bisogno di estratto conto e dichiarazioni da parte degli enti?

R: Come previsto al punto 4.2.15 del bando per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

Per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora approvato e depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.

In assenza di atto costitutivo con capitale sociale versato verrà richiesto un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

D. Richiedo informazioni per il bando Azione 1.1.3 "Servizi per l'innovazione" Bando Impresa Digitale in merito alla possibilità di essere un soggetto beneficiario e fornitore.

Nel dettaglio si chiede se è prevista la possibilità di richiedere come beneficiario un contributo per una classe di servizi, inclusi nel catalogo, e nella stessa misura offrire servizi per altre classi diverse da quelle per le quali si chiede il contributo.

R: Ai sensi del punto 6.1 del bando i beneficiari possono presentare domanda singolarmente o in aggregazione a condizione che non risultino fornitori della stessa tipologia di servizi qualificati verso altre imprese che presentano domanda di agevolazione sul bando in oggetto fino alla data di inoltro della rendicontazione a saldo del progetto ammesso e finanziato.

D. Sono a porvi i seguenti quesiti:

- codice Ateco 96.09.5 è ammissibile (non è presente nel G.R. del 28/07/201);

- incremento occupazionale TIC: in fase di rendicontazione la specifica funzione dell'incremento come può essere dimostrata?

- l'attestazione asseverata da parte delle imprese è obbligatoria?

- para 9 " Obblighi del beneficiario" : rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento. Ai sensi dell'art 50 del Reg.UE n. 2021/1060, il destinatario dell'agevolazione deve:

apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

Cosa si intende per dichiarazione in maniera esemplificativa , loghi e nome del progetto in tutti i materiali di produzione? Per quanto tempo?

R: Nel corso del 2021 e 2022 i codici ATECO/NACE 2007 sono stati oggetto di aggiornamento ed il codice Ateco 96.09.5 è presente nell'aggiornamento della DGR 643/2014

come indicato nell'allegato 1H per la dimostrazione della maggiorazione per l'incremento occupazione le assunzioni di personale devono far riferimento alle sedi e unità locali toscane ed i nuovi addetti devono essere dimostrati in rendicontazione mediante l'acquisizione degli UNILAV di assunzione e dal calcolo della differenza tra gli occupati espressi in UL presenti nelle sedi ed unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo e gli occupati nelle medesime sedi alla data di Termine Iniziale. Tale differenza dovrà evidenziare l'incremento delle unità previste dalla premialità. Per il calcolo saranno acquisiti gli UNIEMES al mese precedente la presentazione della rendicontazione a saldo e del mese precedente del Termine iniziale di cui al paragrafo 5.2 del presente bando. Non è conteggiato quale decremento degli occupati le fattispecie di cui all'art 32 comma 3 del Reg. UE 651/2014.

Per la qualificazione in TIC o ICT indichiamo un riferimento al "CV con percorso formativo ed esperienze professionali e digitali avanzate (advanced digital skills) come ad esempio lo sviluppo di applicazioni e i linguaggi programmazione conosciuti, la gestione di infrastrutture di servizio informatiche, strumenti ed elaborazioni basate su big data e/o su intelligenza artificiale".

L'attestazione asseverata non è obbligatoria

Gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità devono essere garantiti per tutto il periodo di stabilità dell'operazione 3 anni successivi all'erogazione

D. Da dove possono essere scaricati i documenti editabili del Bando Impresa Digitale, nello specifico gli allegati:

- [Decreto_n.18182_del_21-08-2023-Allegato-1A](#)
- [Decreto_n.14630_del_30-06-2023-Allegato-1B](#)
- [Decreto_n.18182_del_21-08-2023-Allegato-1C](#)
- [Decreto_n.18182_del_21-08-2023-Allegato-1D](#)
- [Decreto_n.14630_del_30-06-2023-Allegato-1E](#)
- [Decreto_n.14630_del_30-06-2023-Allegato-1F](#)
- [Decreto_n.14630_del_30-06-2023-Allegato-1G](#)
- [Decreto_n.18182_del_21-08-2023-Allegato-1H](#)
- [Decreto_n.18182_del_21-08-2023-Allegato-1I](#)
- [Decreto_n.18182_del_21-08-2023-Allegato-1L](#)

R: Non è previsto lo scarico di documenti editabili. La compilazione della domanda, delle schede progetto e dichiarazioni avviene sul sistema gestionale SFT raggiungibile al seguente indirizzo: <https://sft.sviluppo.toscana.it/> dalla data di apertura della piattaforma 02/10/2023

L'accesso al sistema avviene tramite identità digitale (SPID/CNS/CIE) e le modalità di accesso sono spiegate nelle guide e manuali disponibili alla pagina <https://www.sviluppo.toscana.it/sft>

D. Dalle tabelle dell'allegato 1H, suddiviso per le tre linee, sembrerebbe che i servizi obbligatori siano quelli indicati nelle prime colonne (servizi Classe A)...è corretto?

Quindi se un'impresa volesse attivare i servizi B.3.1 e B.3.2, non essendo questi di Classe A ma di Classe C, può comunque presentare domanda o è esclusa?

R: Come indicato al punto 5.5 del bando approvato con decreto 14630 del 30/6/2023 come integrato con decreto 18182 del 21/8/2023, nelle tabelle di cui all'allegato 1-H suddivise nelle tre sezioni

- Digitale & Intelligente,
- Digitale & Sostenibile
- Digitale & Sicura

i servizi vengono distinti in tre classi A (servizi obbligatori), B (servizi integrabili o obbligatori laddove nella classe A non vengono attivati servizi di sostegno alla transizione digitale della sezione B5 del Catalogo) C (servizi integrabili di natura diversa dalla transizione digitale).

Laddove i servizi di classe A non prevedano l'attivazione di servizi della sezione B5 del Catalogo, ai fini dell'ammissibilità del progetto, dovranno obbligatoriamente essere attivati i servizi di cui alla classe B.

Pertanto un progetto che prevede l'attivazione del servizio B2.3 integrato con B2.1 non risulterebbe ammissibile così come verrebbe escluso un servizio B.3.1 integrato con B.3.2 ed anche nel caso della sezione "digitale e sicura" l'attivazione del solo servizio B2.3 non è sufficiente per l'ammissibilità del progetto.

Con l'occasione si ricorda inoltre che rispetto all'investimento complessivo il progetto per poter essere ammesso deve prevedere l'acquisizione di servizi di classe A (obbligatori) in misura non inferiore al 60%, quelli di classe B in misura non superiore al 40% e quelli di classe C in misura non superiore al 15%. Le prestazioni di consulenza dovranno inoltre distinguersi in attività di progettazione ed implementazione ed essere giustificate in termini di giornate di consulenza. Le prestazioni di consulenza per la progettazione non dovranno superare 1/5 del costo complessivo del progetto.

D.Sono a richiedere i seguenti chiarimenti:

1) la compilazione della domanda sulla piattaforma <https://sft.sviluppo.toscana.it> può essere iniziata anche prima di tale data?

2) come in altri bandi regionali, tutte le dichiarazioni e la scheda tecnica devono essere compilati online, dopodiché il sistema genera un .pdf che andrà firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa richiedente e ricaricato?

3) il manuale per la compilazione è disponibile una volta registrati ed entrati nella piattaforma?

R: Con riferimento al bando Impresa Digitale approvato con decreto 14630 del 30/6//2023 come integrato con decreto 18182 del 21/8/2023 le confermo che la compilazione della domanda, delle schede progetto e dichiarazioni avviene sul sistema gestionale SFT raggiungibile al seguente indirizzo: <https://sft.sviluppo.toscana.it/> dalla data di apertura della piattaforma 02/10/2023

L'accesso al sistema avviene tramite identità digitale (SPID/CNS/CIE) e le modalità di accesso sono spiegate nelle guide e manuali disponibili alla pagina <https://www.sviluppo.toscana.it/sft>

D.In merito al prossimo bando regionale "Impresa digitale" siamo a chiedere:

Con il recente DD del 21/08 viene stabilito che le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 02/10/2023. È previsto che la piattaforma apra prima di tale data così da consentire intanto l'avvio delle procedure (senza possibilità di presentazione)?

Il modello di delega per consentire ad un soggetto terzo di operare su piattaforma per conto della azienda partecipante è il medesimo impiegato per il bando internazionalizzazione, è corretto?

R: La compilazione della domanda, delle schede progetto e dichiarazioni avviene sul sistema gestionale SFT raggiungibile al seguente indirizzo: <https://sft.sviluppo.toscana.it/> **dalla data di apertura della piattaforma 02/10/2023**

L'accesso al sistema avviene tramite identità digitale (SPID/CNS/CIE) e le modalità di accesso sono spiegate nelle guide e manuali disponibili alla pagina <https://www.sviluppo.toscana.it/sft>

Il modulo di delega è scaricabile al link <https://www.sviluppo.toscana.it/sft>

La delega deve essere caricata dal soggetto delegato su SFT nella sezione "4) Documenti" del profilo utenza aziendale.

D.In merito al Bando Impresa Digitale vorrei avere un cortese chiarimento sul calcolo della dimensione di impresa.

Se un'azienda ha una moltitudine di soci persone fisiche in quanto, ad esempio, ha svolto una campagna di Equity Crowdfunding trasformata in aumento di capitale, per quale percentuale di partecipazione sul capitale sociale è necessario verificare il collegamento per persona fisica?

Se ad esempio una persona fisica detiene l'1% del capitale sociale del soggetto proponente e la stessa persona detiene il 56% di un'altra impresa su mercato contiguo del soggetto proponente, consideriamo le due imprese collegate?

R: Si definiscono «**imprese collegate**» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di

amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali sussiste una relazione di collegamento **attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto** sono considerate imprese collegate, **a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.**

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione

Nel caso di specie la persona fisica detiene solo l'1% nell'impresa che presenta il progetto pertanto non si configura alcun collegamento con l'impresa in cui detiene il 56%

D. In merito al Bando Impresa Digitale vorrei avere un cortese chiarimento sull'applicazione di percentuali che variano l'intensità di agevolazione:

1) gli incrementi di intensità di agevolazione descritti al paragrafo 5.5 dove devono essere calcolati?

a livello di ciascun servizio di classe A, oppure a livello del budget totale di progetto?

Esempio: il soggetto proponente (dimensione Piccola) presenta in budget per Impresa digitale e sostenibile:

un servizio di classe A, B5.10 da 100.000 euro, intensità di aiuto 40%, contributo 40.000 euro

un servizio di classe B, B5.3 da 9.000 Euro, intensità di aiuto 35%, contributo 3.150 euro

il servizio di classe A sopra viene ulteriormente agevolato con un incremento di intensità di aiuto del 5% per il servizio di classe B per un contributo totale quindi di 45.000 Euro

è un'impresa femminile, quindi ci sarebbe un'agevolazione ulteriore del 5%:

- si applica un ulteriore 5% al servizio di classe A arrivando al 50% totale ?

- oppure si prende il budget totale di progetto (109.000 Euro), si applica il 5% e tale contributo si somma ai contributi individuati sui singoli servizi (sarebbe come spalmare il 5% su tutti i servizi di classe A, B, C)?

2) simile ragionamento sulla logica da applicare per la partecipazione finanziaria integrativa dell'azienda relativa ai punteggi di cui alle tabelle dell'allegato 1-H.

Se un soggetto proponente decide di partecipare maggiormente del 5% con proprie spese, la percentuale è da applicare ai soli servizi di classe A, oppure a tutti i servizi accesi?

R: Le maggiorazioni dell'intensità d'aiuto si applicano sui costi afferenti a ciascun servizio andando ad incrementare (in caso di maggiorazioni) o decrementare (in caso di partecipazione finanziaria integrativa) l'intensità d'aiuto originaria prevista per tale servizio

D. Lavoro per YYYY una società di consulenza che ha collaborato con l'azienda XXX alla realizzazione del progetto aziendale di transizione digitale.

XXX è una società per azioni nata nel 1996 su iniziativa delle Amministrazioni comunali di NNNN. Nell'anno 2003 è entrata a far parte del gruppo anche l'Amministrazione di M. Dal 2005 l'azienda è di proprietà dei Comuni di NNNM. In seguito, sono entrati a far parte della società altri tre Comuni

(.....) l'azienda vorrebbe partecipare al bando "Servizi per l'innovazione: bando impresa digitale" Pr FESR 21 27 di Regione Toscana, modificato con decreto regionale il 21 Agosto 2023; l'azienda è una PMI sia dal punto di vista del fatturato che per il numero di dipendenti, verrebbe esclusa per il fatto di essere un'azienda a partecipazione pubblica, è possibile una deroga, in modo da consentirne la partecipazione al bando?

R: Un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese. La partecipazione pubblica ai sensi della normativa vigente assimila l'impresa a grande impresa e non è pertanto ammissibile

D. In qualità di consulente per un'azienda interessata a presentare domanda per il bando Impresa Digitale cortesemente sono a formulare i seguenti quesiti:

Un'azienda che funge da fornitore in un progetto per la quale viene presentata domanda può, a sua volta, presentare un'ulteriore domanda (includendo servizi diversi rispetto alla prima) nella quale risulti, invece, impresa beneficiaria?

Il bando prevede la possibilità di pagamento del contributo attraverso la forma di voucher (delega di pagamento). Questa modalità è attivata esclusivamente su richiesta dell'azienda beneficiaria? E, in caso l'azienda non sia interessata, l'erogazione del contributo avviene a mezzo bonifico bancario successivamente alla rendicontazione da parte dell'azienda di tutte le spese previste nel progetto?

Le previste modalità di rendicontazione ordinaria e rendicontazione asseverata sono alternative a discrezione dell'azienda beneficiaria? E se sì, in che modo influenzano le tempistiche di erogazione del contributo?

R: Ai sensi del punto 6.1 del bando i beneficiari possono presentare domanda singolarmente o in aggregazione a condizione che non risultino fornitori della stessa tipologia di servizi qualificati verso altre imprese che presentano domanda di agevolazione sul bando in oggetto fino alla data di inoltro della rendicontazione a saldo del progetto ammesso e finanziato.

L'erogazione del contributo nella forma di voucher ossia mediante delega di pagamento non è obbligatoria ed è attivata dall'impresa beneficiaria quale ulteriore opportunità. Laddove non viene attivata la delega l'erogazione del contributo avviene in maniera ordinaria a mezzo bonifico bancario successivamente alla verifica della rendicontazione delle spese e degli obblighi previsti

D. Nel caso di partecipazione al bando di una start-up che non ha ancora presentato il bilancio non riteniamo sia possibile dimostrare l'affidabilità economica, è corretto?

Dovremmo quindi dimostrare l'affidabilità finanziaria con un "Finanziamento (anche non bancario) deliberato per la copertura finanziaria del progetto"?

Il ns commercialista ha suggerito che la società chieda ai soci un finanziamento infruttifero per il progetto mediante scambio di pec, può andar bene questa procedura? assieme allo scambio di pec potremmo anche fornire copia dei bonifici di versamento, è sufficiente?

R: Il bando prevede che per il calcolo dell'indice C affidabilità finanziaria, possa venir considerato un finanziamento anche non bancario deliberato per la copertura finanziaria del progetto, senza specificare la natura di tale finanziamento, che pertanto può essere anche un finanziamento infruttifero dei soci, l'importante è che risulti deliberato al momento della presentazione della domanda. In fase di presentazione della domanda di aiuto il Bando non prevede l'allegazione di documentazione a supporto. Trattandosi di elemento a garanzia della sostenibilità economico finanziaria per la realizzazione del progetto il finanziamento dovrà essere mantenuto fino alla conclusione del progetto e presentazione della domanda di pagamento con rendicontazione delle spese

D. Sul bando innovazione digitale di prossima apertura è citato l'aumento occupazionale in TIC. Cosa si intende per TIC?

R: L'incremento occupazionale in TIC o ICT deve avvenire presso il beneficiario e si quantifica, come indicato nell'allegato 1-H al bando, tramite UNILAV di assunzione. Per la qualificazione in TIC o ICT indichiamo un riferimento al "CV con percorso formativo ed esperienze professionali e digitali avanzate (advanced digital skills) come ad esempio lo sviluppo di applicazioni e i linguaggi programmazione conosciuti, la gestione di infrastrutture di servizio informatiche, strumenti ed elaborazioni basate su big data e/o su intelligenza artificiale".

D. Sul bando innovazione digitale di prossima uscita sono ammesse come beneficiarie le aziende midcaps?

Ai sensi del punto 4.1 del bando approvato con DD 14630/2023 come integrato con DD 18182/2013 sono soggetti destinatari delle agevolazioni oggetto del bando

- MPMI (come definite dalla normativa vigente e nel glossario del bando stesso)
- Professionisti
- Forme associative con personalità giuridica, costituite da almeno 3 imprese/professionisti
- Forme associative senza personalità giuridica costituite da almeno 3 imprese/professionisti.

Non sono comprese le midcap

D. In merito al bando Azione 1.1.3 Servizi per l'innovazione avremmo necessità di un chiarimento sulle seguenti nostre perplessità:

1. In merito alla sede: è possibile variare la sede oggetto dell'investimento, con un'altra sede sempre situata nella regione toscana.

2. Il contributo del 5% per incremento occupazionale/ impresa femminile/giovanile ecc su quale importo viene calcolato? Sui servizi obbligatori di classe A o anche su gli altri importi?

3. I servizi categoria A possono essere integrati con i servizi di categoria C SENZA considerare quelli di categoria B? Oppure bisogna necessariamente considerare anche la categoria B?

R: L'intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana. E' possibile variare la sede di localizzazione del progetto in fase di realizzazione dello stesso purché la stessa sia localizzata in toscana, il codice Ateco di importanza primaria associato a tale sede rientri tra quelli ammissibili da Bando e le spese relative al progetto siano relative a tale sede. Inoltre la variazione della sede oggetto dell'investimento laddove dovesse rideterminare la non attribuzione delle maggiorazioni di tipo territoriale previste per le imprese localizzate in comuni "interni", aree montane, aree di crisi ed in aree 107 3.c potrà determinare la rimodulazione dell'agevolazione concessa

2. l'incremento dell'intensità di aiuto viene applicata su tutti i servizi attivati

3. come indicato al punto 5.5 del bando approvato con decreto 14630 del 30/6//2023 come integrato con decreto 18182 del 21/8/2023, nelle tabelle di cui all'allegato 1-H suddivise nelle tre sezioni

- Digitale & Intelligente,
- Digitale & Sostenibile
- Digitale & Sicura

i servizi vengono distinti in tre classi A (servizi obbligatori), B (servizi integrabili o obbligatori laddove nella classe A non vengono attivati servizi di sostegno alla transizione digitale della sezione B5 del Catalogo) C (servizi integrabili di natura diversa dalla transizione digitale).

Laddove i servizi di classe A non prevedano l'attivazione di servizi della sezione B5 del Catalogo, ai fini dell'ammissibilità del progetto, dovranno obbligatoriamente essere attivati i servizi di cui alla classe B.

D. Vorrei sottoporre i seguenti quesiti:

R: Si forniscono risposte in linea:

1) INTENSITA' DELL'AGEVOLAZIONE

All'art. 5.5 del bando vengono elencate le varie premialità per le agevolazioni.

Mi è chiaro che sui servizi di classe A l'agevolazione riportata nelle tabelle di cui all'Allegato H è incrementabile in caso di attivazione di alcuni servizi di classe B e C.

L'art. 5.5 elenca anche una serie di agevolazioni, dalla lettera a) alla lettera d), che sono applicabili a tutte le classi di servizi e si dice: "Le suddette maggiorazioni sono tra loro cumulabili ma l'intensità d'aiuto non dovrà comunque essere complessivamente superiore al 70%."

Questo implica che la percentuale di contributo per ciascun servizio non può superare il 70% o che il totale di progetto non può essere agevolato oltre il 70%?

Faccio un esempio concreto: una microimpresa classificabile come impresa femminile e situata in un comune interno attiva il servizio B.5.7 (Realtà aumentata) per 40.000 euro, il servizio B.5.4 (Cybersecurity) per 20.000 euro e il servizio B.3.1 (Innovazione nella gestione dei clienti) per 10.000 euro.

Il servizio B.5.7 è agevolato al 45% + 10% per l'attivazione del B.5.4 + 5% perché impresa femminile + 5% perché in area di crisi = 65% di agevolazione

Il servizio B.3.1 è agevolato al 35% + 5% perché impresa femminile + 5% perché in area di crisi = 45% di agevolazione

Il servizio B.5.4 è agevolato al 70%. Si possono aggiungere in questo caso le due maggiorazioni e arrivare all'80%?

Il valore di progetto è pari a 70.000 euro, mentre la somma delle agevolazioni arriverebbe a 48.500 euro, quindi appena sotto il 70% complessivo.

R: La percentuale di contributo per ciascun servizio non può superare il 70%

2) INCREMENTO OCCUPAZIONE IN TIC

Una delle premialità di cui all'art. 5.5 è prevista in caso di progetti "che dimostrano incremento di occupazione in TIC".

E' chiaro dall'art. 8 che tale incremento si calcola in termini di UL.

La domanda è: cosa si intende con TIC? Non ho trovato il termine tra le definizioni essenziali di cui all'art. 1 del bando

R: L'incremento occupazionale in TIC o ICT deve avvenire presso il beneficiario e si quantifica, come indicato nell'allegato 1-H al bando, tramite UNILAV di assunzione. Per la qualificazione in TIC o ICT indichiamo un riferimento al "CV con percorso formativo ed esperienze professionali e digitali avanzate (advanced digital skills) come ad esempio lo sviluppo di applicazioni e i linguaggi programmazione conosciuti, la gestione di infrastrutture di servizio informatiche, strumenti ed elaborazioni basate su big data e/o su intelligenza artificiale".

3) CANONI PER PIATTAFORME

I canoni per le piattaforme per i servizi B.5 non possono essere superiori a 12.000 euro e non possono riferirsi ad un periodo superiore a 12 mesi.

E' però possibile attivare un servizio B.5 solo per tali canoni?

Ad esempio se un'impresa realizza un progetto di realtà aumentata che necessita di appoggiarsi ad una piattaforma esistente di intelligenza artificiale, può attivare il servizio B.5.10 solo per il canone di tale piattaforma? Es. B.5.7 con consulenza da 50.000 euro per la realizzazione della soluzione pilota di realtà virtuale e B.5.10 con 10.000 euro di canoni per la piattaforma di IA?

R: Il canone della piattaforma è legato al servizio acquisito pertanto nell'esempio fatto il servizio B5.7 potrà prevedere Euro 50.000 euro per la consulenza e realizzazione della soluzione di realtà virtuale ed Euro 10.000 euro di canoni per la piattaforma di IA

D.In riferimento al bando in oggetto, sono cortesemente a porgere le seguenti domande:

R: Si forniscono risposte in linea:

1. Un'azienda può essere, contemporaneamente, beneficiaria della misura e fornitore di servizi ad altra azienda?

1. Ai sensi del punto 6.1 del bando i beneficiari possono presentare domanda singolarmente o in aggregazione a condizione che non risultino fornitori **della stessa tipologia di servizi** qualificati verso altre imprese che presentano domanda di agevolazione sul bando in oggetto fino alla data di inoltro della rendicontazione a saldo del progetto ammesso e finanziato.

2. Le agevolazioni sono in regime di esenzione, è corretto?

2. Confermiamo che trattasi di agevolazioni attivate ai sensi del Reg UE 651/2014 come modificato con Reg UE 1315/2023

3. Le linee guida, nella sezione "Tipologia di aiuto" riportano: Ai sensi dell'art 28 Reg UE 651/2014, nei casi in cui l'aiuto supera il 50% tale aiuto non dovrà comunque superare Euro 200.000,00 su un periodo di 3 anni. Questo non significa che la parte eccedente il 50% si cumula con il de minimis, giusto?

3. E' l'art 28 del Reg UE 651/2014 come modificato dal Reg UE 1315/2023 che prevede che nel caso in cui l'intensità d'aiuto superi il 50% non debba superare Euro 220.000,00 e come previsto al punto 5.6 del bando gli aiuti di stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al regolamento di esenzione. Pertanto se si raggiungono i massimi dell'intensità prevista dal Regolamento d'esenzione 651/2014 e ss.mm.ii. non sono cumulabili con il regime de minimis

4. Relativamente all'Allegato 1H e alla tabella relativa a Impresa Digitale&Sostenibile: non essendo previsti in "classe A" servizi della categoria B.5, i servizi di "classe B" devono essere necessariamente integrati. Rimane valida la suddivisione almeno 60% del valore del progetto di servizi di classe A e la rimanente parte tra servizi di classe B e C?

4. Come indicato al punto 5.4 del bando approvato con decreto 14630/2023 come modificato con decreto 18182 del 21.08.2023 rispetto all'investimento complessivo il progetto per poter essere ammesso deve prevedere l'acquisizione di servizi di classe A (obbligatori) in misura non inferiore al 60%, quelli di classe B in misura non superiore al 40% e quelli di classe C in misura non superiore al 15%. **Laddove i servizi di classe A non prevedano l'attivazione di servizi della sezione B5 del Catalogo, ai fini dell'ammissibilità del progetto, dovranno obbligatoriamente essere attivati i servizi di cui alla classe B.**

5. A proposito dei Servizi della Sostenibilità (servizio B.6.1, B.6.2, B.6.3, B.6.4, B.6.5), si richiede se gli eventuali sistemi di gestione (esempio conformi alla norma ISO 50001 o 14001) implementati debbano essere obbligatoriamente certificati mediante un organismo di terza parte.

5. I servizi prevedono in primo luogo l'implementazione di sistemi di gestione secondo standard internazionali. L'ottenimento della certificazione di cui al B6.1 può avvenire anche successivamente al termine del progetto ed in sede di rendicontazione non è obbligatorio presentare la certificazione dell'ente nel Catalogo è prevista **l'eventuale** copia del certificato attestazione etc. (o rapporto audit di certificazione) del percorso intrapreso rilasciato da un organismo accreditato

6. Relativamente ai criteri di selezione previsti dal bando per la sezione Impresa Digitale&Sostenibile, siamo a chiedere chiarimenti in merito all'attribuzione dei punteggi: è corretto che la combinazione AAB ottenga 12 punti mentre la combinazione AABC (che ha quindi un servizio in più) ne ottenga 8? E' per caso refuso?

R:Si confermano i criteri previsti nell'allegato H. Si segnala un refuso ma nella descrizione della combinazione ABC (+almeno 1 classe B ed almeno 1 di classe C) con punteggio pari a 6

D.In riferimento al bando in oggetto, sono cortesemente a porgere le seguenti domande:

R: Si forniscono risposte in linea:

1) I costi vivi degli enti per la certificazione per la sostenibilità (servizio B.6,1) sono ammissibili

R. Come indicato nel Catalogo di cui all'allegato 1G del bando, i servizi 6.1 non includono il costo per il rilascio della certificazione

2) Il costo del revisore contabile che percentuale di contributo a fondo perduto prevede?

R. Come indicato nell'allegato 1A Spese ammissibili le spese per revisore contabile come dettagliate al punto 3.2 sono ammissibili entro un massimo del 10% del costo totale di progetto (all'ammissione e a saldo) e comunque per un importo non superiore ad Euro 5.000,00 ed agevolabili con un'intensità d'aiuto non superiore al 50%. Il costo totale del progetto, comprensivo delle spese del revisore non potrà essere superiore a Euro 150.000,00.

3) C'è una guida per il caricamento della domanda sulla nuova piattaforma?

R. La compilazione della domanda, delle schede progetto e dichiarazioni avviene sul sistema gestionale SFT raggiungibile al seguente indirizzo: <https://sft.sviluppo.toscana.it/> **dalla data di apertura della piattaforma 02/10/2023**

L'accesso al sistema avviene tramite identità digitale (SPID/CNS/CIE) e le modalità di accesso sono spiegate nelle guide e manuali disponibili alla pagina <https://www.sviluppo.toscana.it/sft>

D.Mi spiegate cosa significa 40% del costo totale o il 15% del costo totale?

ALLEGATO 1/A

R. La tabella riportata nell'allegato 1A fa riferimento alle tabelle di

<p>➤ costi delle consulenze e per servizi di supporto all'innovazione (compreso i costi per messa a disposizione di personale altamente qualificato) per sezioni Allegato 1-H classe B e C</p>	<p>Non possono superare il 40% del costo totale progetto o il 15% del costo totale progetto</p>	<p>Costo totale del progetto (all'ammissione e a saldo)</p>
--	---	---

cui all'allegato 1-H suddivise nelle tre sezioni

- Digitale & Intelligente,
- Digitale & Sostenibile
- Digitale & Sicura

dove i servizi vengono distinti in tre classi A (servizi obbligatori), B (servizi integrabili o obbligatori laddove nella classe A non vengono attivati servizi di sostegno alla transizione digitale della sezione B5 del Catalogo) C (servizi integrabili di natura diversa dalla transizione digitale). Nelle tre suddette sezioni per ciascuna classe è indicato un elenco di tipologie di servizi del Catalogo ammissibili. Come indicato nell'allegato 1-H rispetto all'investimento complessivo il progetto per poter essere ammesso deve prevedere l'acquisizione di servizi di classe A (obbligatori) in misura non inferiore al 60%, quelli di classe B in misura non superiore al 40% e quelli di classe C in misura non superiore al 15%. Laddove i servizi di classe A non prevedano l'attivazione di servizi della sezione B5 del Catalogo, ai fini dell'ammissibilità del progetto, dovranno obbligatoriamente essere attivati i servizi di cui alla classe B.

D. Il progetto si basa su una tecnologia recentissima, l'Intelligenza Artificiale Generativa e trovare consulenti che rispondono ai requisiti previsti dal bando è praticamente impossibile.

Il soggetto beneficiario affida a una società di Information Technology lo sviluppo di un nuovo codice su cui costruire un prodotto innovativo. Non si acquisisce la licenza di un software commerciale, ma un bene immateriale (da progettare e realizzare ex novo per il progetto). Il codice è acquisito in forma sorgente e il soggetto beneficiario lo sviluppa ulteriormente per le necessità proprie e del progetto, cosa non possibile con i software commerciali.

Le spese sono ammissibili? In caso di risposta affermativa, il fornitore deve rispondere ai requisiti richiesti per i consulenti?

Sempre con riferimento a progetto basato sull'Intelligenza Artificiale Generativa, il soggetto beneficiario individua un software già esistente (non sviluppato per il progetto) e lo acquista per poi costruire su di esso un prodotto innovativo. Non si acquisisce la licenza di un software commerciale, e neanche una consulenza, ma un bene immateriale. Il codice è acquisito in forma sorgente con i diritti di sfruttamento e il soggetto beneficiario lo sviluppa ulteriormente per le necessità proprie e del progetto, cosa non possibile con i software commerciali.

Le spese sono ammissibili? In caso di risposta affermativa, chi cede il codice già esistente deve rispondere ai requisiti richiesti per i consulenti?

R. L'investimento rientra nella lettera a) dell'art 28 del Reg. 651/2014 e s.m.i e come riportato nell'allegato 1A trattasi di spesa ammissibile. Analogamente al canone software per le piattaforme, il costo non può essere riconciliato alle tabelle essendo il codice già un bene immateriale iscritto al registro dei beni ammortizzabili.

D. Avrei la necessità di avere una delucidazione rispetto ad un codice ateco non presente nell'elenco della delibera n. 643 relativa appunto all'elenco delle attività ammissibili ai bandi PNRR.

Abbiamo un'azienda che ha la necessità di fare investimenti digitali ad alta innovazione tecnologica e vorrebbe partecipare al bando, solo che ha il codice ateco prevalente 74.90.32 (ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE) e non è proprio presente nella lista dei codici presenti in delibera. Dato che l'estensione ateco 74.90 è ammissibile devo ritenere che anche il 74.90.32 lo sia? oppure non si tratta di un errore e quindi non è presente nella delibera perchè non può presentare domande di agevolazione?

R. Nel corso del 2021 e 2022 i codici ATECO/NACE 2007 sono stati oggetto di aggiornamento ed il codice 74.90.32 è presente nell'aggiornamento della DGR 643/2014

D. Stiamo prendendo in esame il Bando di cui in oggetto, scrivendo a voi perché per il Bando non è stato indicato alcun contatto. Vorrei chiedere un chiarimento sull'obbligazione giuridica alla base spesa. Il quesito è il seguente:

Ci proponiamo di presentare una domanda che farà riferimento ad un'attività nata attraverso una "lettera di incarico" che fa riferimento ad un contratto nato prima della data di presentazione della domanda (02/ottobre ore 10.00). Il bando però dice che "l'obbligazione giuridica", tipo il nostro contratto, deve sorgere dopo l'inizio del progetto. La data della nuova lettera di incarico, di cui sopra, non potrà valere come obbligazione giuridica?

Mi spiego meglio:

data contratto 24 marzo 2023;

lettera di incarico collegata al contratto, verrà datata successivamente alla data di presentazione della domanda (le attività del consulente saranno svolte all'interno del periodo di ammissibilità).

Il fatto che la "lettera di incarico" sia un'appendice ad un contratto già esistente rende inammissibile le spese?

R: Come indicato nell'allegato 1A spese ammissibili l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa (contratto di servizi, lettera di incarico, o simile) deve avere data successiva alla presentazione della domanda di agevolazione. Se il contratto antecedente tale data presenta clausole sospensive collegate all'approvazione/presentazione da parte del beneficiario dell'istanza di agevolazione, faranno fede le date delle successive lettere d'incarico

D. In merito al Bando in oggetto, con la presente siamo a chiedere conferma che la Sintesi del Progetto della scheda tecnica debba avere massimo 15mila caratteri, così come tutte le altre sezioni compilative del progetto.

R: Si confermano 15 mila caratteri per tutte le sezioni

D.con riferimento al Bando impresa digitale si chiede se un software di monitoraggio energetico che permette la certificazione ISO 50001 possa considerarsi una spesa ammissibile al Bando.

R: Tale software potrà essere attivato nell'ambito dei servizi B6.3 Servizi per l'efficienza energetica

D.Vi scrivo in merito ai requisiti che il Bando chiede per i Fornitori di consulenza.

Il bando chiede un'esperienza almeno triennale su servizi che verranno erogati sui progetti ammessi sul bando stesso.

In particolare si chiede di indicare, in sede di rendicontazione, almeno 3 clienti con cui sono stati svolti appunto progetti simili. Tutto da riportare in Scheda Fornitore.

Si interpreta il campo "costo progetto" come dato di fatturazione relativo al cliente stesso.

Se un fornitore di consulenza (un'azienda) ha deciso negli ultimi 12 mesi di investire su una nuova persona, inserita come dipendente, proprio perché esperta di un nuovo campo riconducibile alle nuove tecnologie 4.0, al fine di aprire un nuovo business aziendale, è possibile inserire come esperienza almeno triennale quella collezionata dal nuovo dipendente stesso nelle precedenti esperienze?

Cosa scrivere relativamente a clienti e costo progetto? Si fa riferimento a progetti portati avanti dal nuovo dipendente negli ultimi 3 anni?

Questo punto è abbastanza importante in quanto le tecnologie e le specializzazioni legate alla digitalizzazione corrono molto veloci e gli investimenti in nuovi business sono molto frequenti. L'arco temporale di 3 anni potrebbe non cogliere tale velocità.

R: Si conferma che l'esperienza può essere garantita anche dai dipendenti/collaboratori

D. In riferimento alla dichiarazione sul Titolare effettivo di cui al punto 4.2.22 del Bando in oggetto, si chiede se, in caso di impresa con capitale frazionato, ci si possa ricondurre al criterio residuale di cui al punto 3 della definizione di “Titolare effettivo” del medesimo Bando.

R: Si conferma che, come indicato nel glossario, comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario;
3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

D. Nel bando al punto 5.1 è indicato che i progetti debbano prevedere l'”indicazione della coerenza con la S3 (priorità tecnologiche – ambiti applicativi di riferimento mediante la selezione degli specifici menù a tendina che verranno attivati nell'ambito della scheda progettuale online)”.

Nel fac-simile di scheda tecnica (Allegato 1L), invece, si chiede, con riferimento alla “COERENZA S3” di:

Selezionare Ambiti tecnologici S3

Selezionare priorità tecnologiche S3 e tecnologie attivate

Si chiede conferma che per “ambiti tecnologici” si intendano gli “ambiti applicativi”, ovvero: Ambiente ed energia, Cultura e beni culturali, Salute, Smart agrifood, Impresa intelligente e sostenibile. Viceversa, si chiede di voler esplicitare il riferimento in cui trovare l'elenco degli ambiti tecnologici.

R: Si conferma che per Ambiti S3 s'intendono gli ambiti applicativi indicati ovvero Impresa Intelligente e sostenibile, Smart Agrifood, Salute, Cultura e beni culturali, Ambiente e energia

Nel Piano di Lavoro 2022-2023, approvato con delibera di giunta 123 del 20 febbraio 2023 vengono esplicitati oltre agli ambiti anche le priorità tecnologiche e tecnologie attivate che dovrete selezionare dal menù a tendina

D. Con la presente siamo a richiedere informazioni in merito al bando previsto dalla regione Toscana per la digitalizzazione;

vorrei sapere se il bando è aperto anche per chi, al momento della presentazione della domanda, non ha ancora iniziato il progetto e/o in fase di realizzazione e quindi non ha fatture o quietanze di pagamento ma solo preventivi.

R: Al momento informazioni sul bando Impresa Digitale approvato con decreto 14630/2023 come modificato con decreto 18182 del 21/8/2023 sono reperibili al seguente indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/servizi-per-l-innovazione-bando-impresa-digitale>

Come indicato nel bando stesso le domande sono presentabili a partire dalle ore 10,00 del 02/10/2023 e le spese ammissibili devono essere sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

D. In qualità di consulente per un'azienda interessata a presentare domanda per il bando Impresa Digitale cortesemente sono a formulare i seguenti quesiti:

Un'azienda che funge da fornitore in un progetto per la quale viene presentata domanda può, a sua volta, presentare un'ulteriore domanda (includendo servizi diversi rispetto alla prima) nella quale risulti, invece, impresa beneficiaria?

Il bando prevede la possibilità di pagamento del contributo attraverso la forma di voucher (delega di pagamento). Questa modalità è attivata esclusivamente su richiesta dell'azienda beneficiaria? E, in caso l'azienda non sia interessata, l'erogazione del contributo avviene a mezzo bonifico bancario successivamente alla rendicontazione da parte dell'azienda di tutte le spese previste nel progetto? Le previste modalità di rendicontazione ordinaria e rendicontazione asseverata sono alternative a discrezione dell'azienda beneficiaria? E se sì, in che modo influenzano le tempistiche di erogazione del contributo?

R: Ai sensi del punto 6.1 del bando i beneficiari possono presentare domanda singolarmente o in aggregazione a condizione che non risultino fornitori della stessa tipologia di servizi qualificati verso altre imprese che presentano domanda di agevolazione sul bando in oggetto fino alla data di inoltro della rendicontazione a saldo del progetto ammesso e finanziato.

L'erogazione del contributo nella forma di voucher ossia mediante delega di pagamento non è obbligatoria ed è attivata dall'impresa beneficiaria quale ulteriore opportunità. Laddove non viene attivata la delega l'erogazione del contributo avviene in maniera ordinaria a mezzo bonifico bancario successivamente alla verifica della rendicontazione delle spese e degli obblighi previsti

D. Vi contatto in quanto purtroppo non riesco ad accedere al link <https://sft.sviluppo.toscana.it/>, per poter scaricare la domanda per il bando di digitalizzazione; mi richiede l'autenticazione tramite, nel nostro caso CNS, ma quando clicco su CNS (con lettore e carta inserita al pc) non si autentica. Come posso fare?

R: Il sistema gestionale SFT per il bando Impresa Digitale è raggiungibile al seguente indirizzo: <https://sft.sviluppo.toscana.it/> **dalla data di apertura della piattaforma 02/10/2023 h. 10.00**

L'accesso al sistema avviene tramite identità digitale (SPID/CNS/CIE) e le modalità di accesso sono spiegate nelle guide e manuali disponibili alla pagina <https://www.sviluppo.toscana.it/sft>

L'eventuale delega deve essere caricata dal soggetto delegato su SFT nella sezione "4) Documenti" del profilo utenza aziendale.

D.volevamo sapere se il calcolo del contributo nella fattispecie sottostante è corretto.

Un'azienda di piccola dimensione presenta la domanda con il seguente piano finanziario:

Servizi obbligatori: Servizio B 5.7 euro 40000 e servizio B 5.6 euro 55000

Servizi Classe B: servizio B 5.3 euro 7000 e servizio B 5.4 euro 8000

Servizi Classe C : Servizio B 6.4 euro 2000 e servizio B 6.2 euro 3000

CALCOLO CONTRIBUTO:

Per i servizi obbligatori B 5.7 e B 5.6 alla percentuale del 40% si somma :

+ 5% servizio B 5.3

+10% servizio B 5.4

+ 10% servizio B 6.4

+10% servizio B 6.2

per un totale di contributo pari al 75% ma essendovi un limite del 70% , il contributo dei servizi obbligatori è pari al 70%?

Invece i servizi classe B e C seguiranno l'intensità di aiuto prevista dalla tabella per la piccola impresa senza maggiorazioni?

R: Le confermiamo la correttezza del calcolo dell'intensità d'aiuto sui servizi obbligatori e se l'impresa non rientra tra le casistiche previste al punto 5.5 di incremento dell'intensità d'aiuto i servizi di classe B e C seguiranno l'intensità d'aiuto prevista dalla tabella per la piccola impresa.

Ai sensi del punto 5.5 si ricorda che sono previste le seguenti premialità quali incrementi d'intensità d'aiuto aggiuntivi a

quelli indicati in tabella pari al 5% nel caso di progetti:

a) che dimostrano incremento di occupazione in TIC;

b) presentati da imprese femminili e/o giovanili;

c) imprese con rating di legalità (con differenziazione in base alle stelle 1 stella 2%, 2 stelle 3% e 3 stelle 5%) e con certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere;

d) imprese localizzate in comuni “interni” (classificati con DGR n. 199/2022 All. A par 4.4), in aree montane (di cui all'allegato B della L.R. n. 49 del 26/07/2019), (aree di crisi di cui alla DGR199/2015) ed in aree 107.3c (di cui DGR.428/2022).

D. Avrei necessità di alcuni chiarimenti in merito alla predisposizione della domanda di contributo da presentare sul bando in oggetto.

In particolare avrei necessità di sapere se è possibile presentare un progetto su una specifica sezione (ad es. DIGITALE & INTELLIGENTE) i cui interventi potrebbero essere riconducibili soltanto ai servizi integrabili (Classe B o C), ma non a quelli obbligatori (Classe A).

Inoltre vorrei capire se all'interno dello stesso progetto è possibile richiedere contributi riconducibili a servizi (obbligatori o integrabili) attinenti a sezioni diverse.

Ad esempio è possibile presentare un progetto nella sezione DIGITALE & SICURA e inserire al suo interno anche servizi integrabili (ad es. B.3.1-B.3.2) presenti soltanto nelle altre due sezioni?

R: L'assenza di almeno un servizio obbligatorio previsto nelle varie sezioni determina l'inammissibilità del progetto.

Le tre sezioni

- Digitale & Intelligente,
- Digitale & Sostenibile
- Digitale & Sicura

prevedono servizi specifici con combinazioni che possono essere attivate solo all'interno della specifica sezione. Non è prevista l'attivazione di un servizio obbligatorio (classe A) della sezione Digitale&Sicura combinati con servizi di classe C di altra sezione quali ad esempio i servizi B3.1 e B3.2 da voi indicati

D.con la presente sono a chiedere se la consulenza finalizzata alla elaborazione di un modello organizzativo secondo la L. 231 (e anche ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 81/08) è ammissibili al bando Impresa digitale e in particolare, nel caso lo fosse, potete indicarci in quale servizio possiamo collocare tale consulenza?

R:Trattandosi di un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, utile alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati previsti dall'art. 25 septies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di cui all'art 300 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.), l'implementazione di un sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa risulta essere una tipologia di intervento coerente con il servizio B2.3 del Catalogo dei servizi.

D. Buongiorno, il bando in oggetto è in regime “de minimis” ?

R: Il bando Impresa Digitale approvato con decreto 14630/2023 come modificato con decreto 18182/2023 è attivato in regime d'esenzione ai sensi del Reg UE 651/2014 come modificato con Reg UE 1315/2023

D.in merito al bando in oggetto, il bando al paragrafo "6.3.1 Procedura a sportello", riporta come segue “I progetti sono ammessi secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda nei limiti della disponibilità dei fondi e/o del raggiungimento del punteggio minimo di 14 punti”. L'allegato al bando 1-H Criteri di selezione per sezione, riporta invece come segue alla fine di ogni sezione “il progetto può essere ammesso se supera punti 14”.

Con la presente siamo a chiedere se il punteggio deve essere minimo di 14 punti o se deve superare 14 punti.

R: Il punteggio deve essere minimo di 14 punti

D. Relativamente alle dichiarazioni da allegare in fare si presentazione domanda, non è chiaro se va caricata anche la DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA.

Nell'allegato 1-B si parla di “apposito modulo” per l'attuazione del controllo Antimafia prima dell'adozione dell'atto di concessione.

R: Le dichiarazioni vanno rilasciate sulla procedura online e non allegate. Come indicato nell'allegato 1B, l'art. 83 D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e ss.mm.ii., dispone l'acquisizione dell'INFORMAZIONE ANTIMAFIA "...prima di rilasciare o consentire i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, di cui all'art. 67, comma 1 lett. g)" ed, in particolare, "...contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali di importo complessivo superiore ad euro 150.000,00", anche se frazionati in più quote.

Al fine dell'acquisizione dell'Informazione Antimafia, il richiedente dovrà fornire l'elenco di soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui all'art. 85 del citato D. Lgs. 159/2011.

Il controllo è attuato:

- mediante la consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) o
- se il partecipante è iscritto, attraverso la consultazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della L. 190/2012 (c.d. "White List" presenti presso ogni Prefettura).

Ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. 159/11e ss.mm.ii., il controllo antimafia è attuato "...prima di rilasciare o consentire i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione", e, quindi, prima dell'adozione dell'atto di concessione e prima dell'adozione di ogni atto di erogazione.

Pertanto, al fine di attuare il controllo antimafia:

- prima dell'adozione dell'atto di concessione.

In sede di presentazione della domanda di agevolazione, il partecipante dovrà compilare l'apposito modulo per l'attuazione del controllo. e uploadarlo a sistema nel campo specifico che sarà visualizzabile solo **laddove il contributo richiesto sia superiore a € 150.000**

D.in riferimento al bando di cui in oggetto di prossima uscita si chiede risposta al seguente quesito: La società intende avvalersi della consulenza per "l'implementazione di un sistema gestionale aziendale per l'acquisizione dei servizi tecnici necessari all'attuazione dei compiti di cui al Regolamento REACH" rientrante nel servizio B.6.2 di cui al catalogo.

Si chiede se tra i servizi elencati nella suddetta scheda, in aggiunta a quanto sopra specificato, vi possa rientrare e quindi essere agevolata anche la spesa di consulenza per la richiesta di autorizzazione e registrazione al portale ECHA ai fini dell'assolvimento degli obblighi del regolamento REACH.

R: La procedura di autorizzazione e registrazione dell'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) legata agli obblighi derivanti dal Regolamento REACH, mira a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti siano sostituite progressivamente da sostanze o tecnologie meno pericolose. Si conferma che tali rientrano nel servizio B6.2

D. Avrei la necessità di avere una delucidazione rispetto ad un codice ateco non presente nell'elenco della delibera n. 643 relativa all'elenco delle attività ammissibili ai bandi Regionali.

Abbiamo un'azienda che deve fare investimenti digitali ad alta innovazione tecnologica e vorrebbe partecipare al bando, solo che ha il codice ateco prevalente 74.90.32 (ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE) che non è presente nell'elenco. Nella delibera i codici ateco sono tutti presenti, poi accanto viene specificato se sono ammissibili o non. Dato che l'estensione ateco 74.90 è ammissibile devo ritenere che anche il 74.90.32 lo sia? oppure non si tratta di un errore e quindi non è presente nella delibera perchè non può presentare domande di agevolazione?

R. Tenuto conto degli aggiornamenti 2021 e 2022 la GR sta predisponendo gli atti di aggiornamento della DGR 643/2014 ove è previsto anche il codice ATECO 74.90.32 di cui all'aggiornamento 2022.

D. In relazione al servizio B.2.3 vorrei sapere se è ammessa solamente l'attività consulenziale relativa all'ottenimento di prime certificazioni oppure se è ammissibile anche la consulenza per i rinnovi delle certificazioni già possedute.

R: Il servizi di cui alla sezione B2.3 e B6.1 supportano l'innovazione e l'implementazione dei sistemi di gestione aziendale con l'obiettivo di ottenere la loro certificazione non solo per l'ottenimento della prima certificazione.

D. Ho ideato un progetto digitale che ha l'intenzione di salvaguardare le piccole attività commerciali locali. L'idea è in fase di sviluppo, ho stilato il Business Plan, e non è ancora stata costituita nessuna impresa. Volevo sapere se posso partecipare al bando, se ho i requisiti per inviare la domanda.

R: Sono soggetti destinatari

- MPMI
- Professionisti
- Forme associative con personalità giuridica, costituite da almeno 3 imprese/professionisti
- Forme associative senza personalità giuridica costituite da almeno 3 imprese/professionisti.

I requisiti di ammissibilità devono essere in capo ai singoli soggetti.

- I suddetti soggetti devono operare nei settori alle attività economiche del Manifatturiero e Turismo e Commercio come individuati nella deliberazione della G.R. 643 del 28/07/2014;
- per la classificazione delle attività economiche rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei codici Ateco di cui alla classificazione delle attività economiche Ateco Istat 2007 e successivi aggiornamenti, individuato come primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatari dell'agevolazione e dei seguenti requisiti di ammissibilità.

I soggetti destinatari devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 4.2 del bando ed in particolare devono avere iscrizione in pubblici registri

a) per le imprese: regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente;

b) per i professionisti: regolare iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale.

D. Qualora si intendano acquisire servizi differenti (come previsto dal bando in oggetto) è possibile utilizzare, conseguentemente, fornitori differenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza?

R: L'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori che devono rispondere ai requisiti di ammissibilità previsti nel bando e meglio dettagliati nel Catalogo (Allegato 1-G) e nell'allegato delle spese ammissibili (Allegato 1-A)

D. Scrivo con riferimento all'oggetto per chiedere un chiarimento in merito alla linea d'intervento B.6.3 SERVIZI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Cosa si intende per progettazione e sviluppo percorsi per l'efficienza energetica?

Con i servizi d'informazione per la fornitura di dati, strumenti e informazioni sull'efficienza energetica, che tipo di attività sono incluse?

Le spese di consulenza riguardano solo l'efficienza energetica dei processi produttivi oppure sono riferiti anche all'immobile sede dell'azienda. Sono ammesse anche le spese di progettazione ?

Infine volevo chiedere cosa si intende quando si dice che le prestazioni di consulenza per la progettazione non dovranno superare 1/5 del costo complessivo del progetto (par. V requisiti generali del fornitore).

R: Come indicato nel Catalogo i servizi B6.3, si fa riferimento a servizi che intendono coniugare la crescita e sviluppo dell'impresa con la sua efficienza energetica. Si tratta quindi di servizi di analisi, misurazione e diagnosi dei processi produttivi in riferimento alla performance energetica con l'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica, ridurre i costi, migliorare le prestazioni energetiche

che si integrano nelle attività dell'organizzazione. Supporto nelle attività di misurazione, documentazione, progettazione processi e acquisto di attrezzature che contribuiscono a determinare la prestazione energetica per acquisire consapevolezza del consumo energetico interno, monitorare e ridurre il fabbisogno energetico, ridurre i consumi legati ai combustibili fossili e le emissioni di anidride carbonica nonché sviluppare in maniera credibile e dimostrabile la reputazione ambientale dell'impresa

Rientrano in questa categoria i servizi per l'implementazione dei sistemi di gestione dell'energia (SGE) che consentano di migliorare in modo continuo la prestazione energetica aziendale

Nell'acquisizione di tali servizi i costi afferenti alle attività di progettazione non devono superare il 20% dell'investimento complessivo attivato

D. Gentilmente vorrei avere chiarimenti sulla tipologia dell'agevolazione. In particolare nel bando indica che la finalità è di concedere agevolazioni sotto forma di sovvenzione a fondo perduto e contributo in c/capitale erogato anche nella forma di voucher.

E' possibile sapere su un investimento di euro 10.000,00 in quale percentuale l'agevolazione sarà come fondo perduto/conto capitale in forma monetaria e quella come voucher? Inoltre cosa prevede la forma di "voucher"?

R: L'intensità d'aiuto su un investimento di euro 10.000,00 dipende dai servizi attivati e da alcuni requisiti previsti per l'attribuzione di maggiorazioni dell'intensità d'aiuto.

In generale l'intensità d'aiuto va da un minimo del 35% ad un massimo del 70% dell'investimento attivato.

Il voucher è esclusivamente una modalità di erogazione di una sovvenzione o contributo in c/capitale a fondo perduto che prevede il ricorso all'utilizzo della delegazione di pagamento. Ossia è possibile per il beneficiario acquisire il servizio ammesso all'agevolazione, ricevere le relative fatture e quietanzare le stessa pagando la quota di investimento che resta a carico dell'impresa delegando al fornitore l'incasso della quota pari al contributo spettante su tali fatture.

Il voucher non è obbligatorio ma una ulteriore opportunità per un'impresa con carenza di liquidità

D. Con la delibera del 21/08 è stato introdotto un modello di "Scheda Tecnica di Progetto" che è sicuramente una novità positiva. Le chiediamo però come l'azienda debba operativamente utilizzare questo documento dal momento che il bando prevede (quasi) obbligatoriamente l'inserimento nel progetto di servizi diversi, talvolta anche significativamente diversi, erogati da fornitori totalmente eterogenei, che prevederebbero obiettivi e modalità di erogazione completamente differenti. L'azienda dovrà quindi presentare una scheda tecnica per ogni servizio oppure dovrà differenziare (e quindi replicare, almeno in parte) i riquadri previsti per ogni servizio all'interno di un'unica scheda tecnica?

In caso di aziende che si presentano in forma aggregata, è richiesto un documento tecnico riepilogativo?

Ci conferma che NON dovranno essere allegate le offerte dei fornitori per i vari servizi?

L'azienda potrebbe quindi, nel periodo successivo alla presentazione della domanda e prima dei 12 mesi di durata massima del progetto, sostituire il fornitore (a parità di requisiti di competenza ed esperienza evidenziati dalla scheda fornitore)?

R: il modello di scheda tecnica di progetto fornisce indicazioni in merito alle informazioni che dovranno essere inserite in piattaforma SFT al momento della compilazione della domanda

Si conferma che al momento della presentazione della domanda non devono essere allegate le offerte dei fornitori. L'impresa s'impegna ad utilizzare, pena inammissibilità della spesa stessa e revoca dell'agevolazione, fornitori in possesso dei requisiti richiesti dal bando. La scheda tecnica fornitore dovrà essere inviata in sede di rendicontazione delle spese.

L'azienda non dovrà compilare una scheda tecnica per ogni servizio

D. Con riferimento al POR Toscana Az. 1.1.3 Bando Impresa Digitale, si riporta il seguente quesito: In merito alle schede dei servizi ammissibili ed ai Criteri di selezione riportati nell'Allegato 1-H del bando, riguardo il Criterio di selezione 2. Efficienza:

Con riferimento alla SEZIONE DIGITALE & INTELLIGENTE, ai fini dell'ottenimento di 12 punti per il criterio di selezione Efficienza, è possibile selezionare solo un servizio di Classe A, oppure occorre necessariamente selezionarne almeno due (AA)?

R: Come indicato nei criteri per l'ottenimento di 12 punti occorre acquisire almeno due servizi di classe A (AA)

D.in relazione al Bando Impresa Digitale, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

Confermate che i costi di software e licenze, previsti dall'Allegato 1A al punto 3.1.2, possono essere imputati per il loro costo di acquisizione ai prezzi di mercato e quindi non nei limiti dei rispettivi costi di ammortamento, qualora ammortizzabili?

La ns. interpretazione è che siano imputabili per il loro costo di acquisizione, ai prezzi di mercato.

Inoltre, tali costi rientrano nella voce "canoni per le piattaforme" e quindi nel limite massimo ammissibile di Euro 12.000,00 (come indicato nel par. 3.1)?

La ns. interpretazione è la seguente: il costo delle licenze periodiche rientra nel limite, mentre quello per l'acquisto di un nuovo software non vi rientra.

R: L'art 28 del Reg. 651/2014 e s.m.i. considera ammissibili i costi per l'ottenimento di attivi immateriali. Per poter essere ammissibili tali costi dovranno essere previsti nella descrizione del previsto attivato. Ove siano previsti il costo è ammissibile al costo di acquisto e registrati tra i beni ammortizzabili. Ove tali costi abbiano natura periodica come i canoni per le piattaforme vale quanto riportato al punto 3.1 dell'allegato 1A Spese ammissibili

D. In merito al Bando in oggetto, con la presente siamo a chiedere un chiarimento in merito alla maggiorazione del contributo. Nel caso in cui un progetto "IMPRESA DIGITALE E INTELLIGENTE" preveda la realizzazione di un servizio di classe A e diversi servizi di classe B, le maggiorazioni del 5% di ogni singolo servizio si cumulano fra loro (fino alla soglia del 70% del contributo)?

R: Si

D. In merito al bando in oggetto, con riferimento all'allegato 1 H Criteri di selezione per sezione, con la presente siamo a chiedere un chiarimento per la sezione "Digitale & Intelligente", criterio di selezione "Efficienza". In particolare, siamo a chiedere il punteggio della seguente casistica: un servizio di classe A (obbligatorio) viene combinato con i seguenti servizi:

- Almeno 1 servizio di classe B (AB) e- Almeno 1 servizio di classe C (AC).

In tal caso si crea la casistica (ABC): come viene calcolato il punteggio? Si somma il punteggio dei parametri AB (6 punti) e AC (2 punti), raggiungendo quindi un punteggio di 8 punti per ABC?

R: I due punteggi non sono cumulabili e verrà attribuito il punteggio di 6 punti

D.QUESITO N. 1

In merito al punteggio minimo da conseguire per l'ammissibilità della domanda, dal bando si evince che debba essere di almeno 14 punti (paragrafo 6.2.2 punto e); paragrafo 6.3.1), mentre i criteri di selezione pubblicati nell'allegato 1H, affermano che il punteggio minimo deve superare 14 punti. Si chiede un chiarimento circa il punteggio minimo da conseguire per l'ammissibilità della domanda.

R: Il progetto deve ottenere almeno 14 punti come previsto al paragrafo 6.2.2

QUESITO N. 2

Poiché il criterio di selezione "efficacia" fa riferimento all'obbligatorietà dell'acquisizione dei servizi B.5, mentre tale vincolo non si evince dalla tabella dell'Allegato 1H relativa alla sezione "digitale e sicura", si chiede conferma dell'ammissibilità di un progetto di investimento afferente

alla sezione "digitale e sicura" che preveda l'acquisto del servizio B.2.3 (appartenente alla Classe A) ed un servizio B.2.4 o B.1.3 (appartenenti alla Classe B), anche in assenza di un servizio afferente alla categoria B.5.

Analogamente si chiede se è ammissibile un progetto di investimento afferente alla sezione "digitale e sostenibile" che preveda l'acquisto di un servizio B.6 (appartenente alla Classe A) ed un servizio B.2.4 o B.1.3 (appartenenti alla Classe B).

R: Come indicato al punto 5.4 del bando Impresa Digitale approvato con decreto 14630 del 30.06.2023, successivamente modificato con DD 18182 del 21.08.2023 e riportato nelle intestazioni di colonna dell'allegato 1H i servizi vengono distinti in tre classi A (servizi obbligatori), B (servizi integrabili o obbligatori laddove nella classe A non vengono attivati servizi di sostegno alla transizione digitale della sezione B5 del Catalogo) C (servizi integrabili di natura diversa dalla transizione digitale). (...) Laddove i servizi di classe A non prevedano l'attivazione di servizi della sezione B5 del Catalogo, ai fini dell'ammissibilità del progetto, dovranno obbligatoriamente essere attivati i servizi di cui alla classe B.

Un progetto che non prevede l'attivazione di un servizio B5 non risulta ammissibile

QUESITO N. 3

Poiché il criterio di selezione "efficienza" della sezione "digitale e sicura", assegna 6 punti per l'acquisto di servizi AAC e mancando, quindi, un servizio di Classe B, si chiede conferma che, l'attivazione di entrambi i servizi della Classe A, renda non obbligatoria l'attivazione di un servizio della Classe B, dal momento che anche l'obbligatorietà dell'acquisizione dei servizi B.5 risulta soddisfatta dall'attivazione del servizio B.5.11 della Classe A.

Inoltre poiché il medesimo criterio di selezione "efficienza" delle sezioni "digitale e sicura" e "digitale e sostenibile", assegna 12 punti per l'acquisto di servizi AAB e 8 punti per l'acquisto di servizi AABC, si chiede conferma di tali punteggi, visto che la seconda opzione (AABC) prevede un investimento più articolato della prima (AAB).

R: Tenuto conto che i servizi di classe A della sezione digitale&sicura sono il servizio B2.3 ed il servizio B5.11 l'attivazione dei due servizi di classe A della sezione digitale e sicura garantisce il rispetto dell'obbligatorietà di attivazione di un servizio di tipologia B5 e non necessita dell'attivazione dei servizi di tipologia B. **Si confermano inoltre i punteggi indicati per il criterio di efficienza di cui all'allegato 1H.** Si segnala un refuso nella descrizione della combinazione ABC (+almeno 1 classe B ed almeno 1 di classe C) con punteggio pari a 6

QUESITO N. 4

Nel bando (paragrafo 5.5) si fa riferimento ad alcune premialità del 5% cumulabili fra loro.

Nel modello della scheda tecnica di progetto (allegato 1L) non è riportata alcuna sezione dedicata all'indicazione delle premialità quali incrementi d'intensità d'aiuto aggiuntivi.

Si chiedono, quindi, chiarimenti circa le modalità di indicazione, in sede di presentazione della domanda di contributo, di tali premialità.

Inoltre, al medesimo paragrafo, si legge che "nei casi in cui l'aiuto superi il 50% tale aiuto non dovrà comunque superare Euro 220.000,00 su un periodo di 3 anni.", mentre nel catalogo dei servizi qualificati (paragrafo VIII) si legge "... a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi euro 200.000,00 per beneficiario su un periodo di tre anni."

Dato che l'art. 28 del Reg UE 651/2014 e ss.mm.ii. fa riferimento alla soglia di 200.000,00 Euro, si chiede conferma che la soglia corretta da tenere in considerazione sia quella indicata nel catalogo e non quella indicata nel bando.

R: La scheda tecnica progetto di cui all'allegato 1L chiarisce quelle che sono le informazioni che dovranno essere inserite nella sezione progetto in fase di presentazione della domanda online.

Gli incrementi dell'intensità d'aiuto vengono calcolati automaticamente dal sistema in fase di compilazione del piano finanziario del progetto, sulla base dei servizi che si prevede di acquisire e delle eventuali maggiorazioni previste al paragrafo 5.5 del bando che dovranno essere dichiarate nella sezione "Dichiarazioni" della domanda di contributo

QUESITO N. 5

Nell'Allegato 1H sono riportate le intensità d'aiuto per tipologia di servizio ammissibile e dimensione d'impresa e si indica che l'intensità di aiuto dei servizi di classe A può essere incrementata qualora vengano attivati servizi di classe B e C.

Dato che l'art. 28 del Reg UE 651/2014 e ss.mm.ii., sancisce che per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100% dei costi, fermo restando il limite del 70% dell'intensità d'aiuto complessiva, si chiede conferma che l'incremento ottenibile dell'intensità di aiuto dei servizi di classe A è dato dalla somma degli incrementi percentuali previsti per ciascun servizio B e C attivato.

R: Il limite dell'intensità d'aiuto è fissato dal bando al 70% dell'investimento ammesso. Si conferma che l'incremento ottenibile dell'intensità di aiuto dei servizi di classe A è dato dalla somma degli incrementi percentuali previsti per ciascun servizio B e C attivato. Le maggiorazioni sono tra loro cumulabili e vengono calcolate sui servizi attivati.

QUESITO N.6

L'Allegato 1L – scheda tecnica del progetto al paragrafo “Coerenza S3” chiede di selezionare gli “Ambiti tecnologici S3” e le “priorità tecnologiche S3 e tecnologie attivate”. Si chiede di confermare se tali ambiti e priorità coincidono con quelli indicati al sito www.regione.toscana.it/-/la-strategia-di-specializzazione-intelligente-s3.

R: Si conferma che per Ambiti S3 s'intendono gli ambiti applicativi indicati ovvero Impresa Intelligente e sostenibile, Smart Agrifood, Salute, Cultura e beni culturali, Ambiente e energia
Nel Piano di Lavoro 2022-2023, approvato con delibera di giunta 123 del 20 febbraio 2023 vengono esplicitati oltre agli ambiti anche le priorità tecnologiche e tecnologie attivate che dovrete selezionare dal menù a tendina

D. Abbiamo preso visione del Bando, ed in particolare il punto 4.2.16 “Impresa in difficoltà”.

La cliente è una SRL (DIVERSA da PMI costituitasi da meno di 3 anni) che, sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dei due precedenti (esercizi 2022, 2021 e 2020) presenta un patrimonio netto NEGATIVO (perdite cumulate superiori al capitale ed alle riserve).

TUTTAVIA, le perdite suddette (esercizi 2020 e 2021) che determinano la misura negativa del patrimonio, sono oggetto di “sterilizzazione” sulla base delle disposizioni recate dall'art.6 del Decreto Legge n.23/2020 e s.m.i. che consente, per le perdite relative agli esercizi 2020, 2021 e 2022, di RINVIARE al 2025 (relativamente alla perdita 2020) ed al 2026 (relativamente alla perdita 2021) l'assunzione dei provvedimenti di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter del Codice Civile, e sospendendo, per tutto il periodo suddetto, l'operatività della causa di scioglimento di cui all'art.2484 co.1 n.4) del Codice Civile.

In altri termini, per effetto della decretazione emergenziale emanata per far fronte alla pandemia del Covid-19, tra cui rientrano appunto le misure sopra ricordate del D.L. n.23/2020, le perdite in oggetto NON RILEVANO ai fini delle disposizioni del codice civile che disciplinano la materia della “riduzione del capitale per perdite” e le “cause di scioglimento” della società.

Si chiede pertanto a codesto spett.le ufficio se, ai fini dei requisiti di ammissibilità al Bando e, in particolare, con riferimento alla qualificazione (o meno) quale “impresa in difficoltà” dell'aspirante partecipante, ai sensi del Reg. UE, le circostanze summenzionate, e l'applicabilità della disciplina “derogatoria” dettata dal D.L. n.23/2020 in ordine alle perdite maturate causa Covid-19, possano rilevare nel senso di consentire di ESPUNGERE le suddette perdite dal computo da effettuare ai fini della qualificazione più volte ricordata.

R: Sono soggetti destinatari

- MPMI
- Professionisti
- Forme associative con personalità giuridica, costituite da almeno 3 imprese/professionisti
- Forme associative senza personalità giuridica costituite da almeno 3 imprese/professionisti. I

requisiti di ammissibilità devono essere in capo ai singoli soggetti.

• I suddetti soggetti devono operare nei settori alle attività economiche del Manifatturiero e Turismo e Commercio come individuati nella deliberazione della G.R. 643 del 28/07/2014;

• per la classificazione delle attività economiche rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei codici Ateco di cui alla classificazione delle attività economiche Ateco Istat 2007 e successivi aggiornamenti, individuato come primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatario dell'agevolazione e dei seguenti requisiti di ammissibilità.

Le società che si siano avvalse della facoltà prevista dall'art. 6 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. DL "Liquidità"), conv. L. 5.6.2020 n. 40, e s.m.i., che stabilisce che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022:

- non si applicano gli artt. 2446 co.2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4,5 e 6 e 2482-ter c.c.;
- non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.;
- il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4, c.c. è posticipato al quinto esercizio successivo;
- potranno definire il valore del Patrimonio netto al lordo delle perdite emerse negli esercizi 2020, 2021 e 2022 che da sole o sommate a quelle emerse in esercizi precedenti eccedano il terzo del capitale sociale. Tale modalità di calcolo del patrimonio netto potrà essere utilizzata fino a quando le perdite non saranno ripianate e comunque non oltre il quinto esercizio successivo a quello di accertamento della perdita

Il problema si pone piuttosto sul concetto di impresa in difficoltà in quanto l'impresa viene considerata in difficoltà quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.

Il regolamento di esenzione non sospendendo le perdite generate durante il covid porterebbe a escludere dalle agevolazioni le imprese che hanno maturato consistenti perdite nel 2020/2021.

D. Incaricare temporaneamente un professionista ,con esperienza decennale, per il controllo dei sistemi di gestione ed una loro integrazione è conforme ai servizi di supporto B.2.4 del catalogo?

R: Nel servizio B24 rientrano servizi che vanno dalla gestione diretta di unità organizzative, subordinata al raggiungimento di risultati in progetti di transizione o situazioni transitorie, alla gestione completa di un'azienda o ramo o funzione di azienda . Attraverso il ricorso al TM si garantisce accrescimento delle competenze manageriali esistenti necessario per risolvere alcuni momenti critici, sia negativi (riposizionamento di mercato, economico, strategico e finanziario) che positivi (situazione di forte crescita, penetrazione in nuove aree di mercato, espansione commerciale, sviluppo di nuovi business) L'attività del Temporary Manager prevede responsabilità ed autonomie gestionali e decisionali tali da potersi configurare quale institore e/o procuratore dell'impresa per via del potere rappresentativo derivante dalla collocazione nell'organizzazione dell'impresa stessa.

D. Se un'azienda intende aderire all'asse "impresa digitale e sicura " è obbligata ad inserire nel progetto un servizio di classe A e uno di classe B o può limitarsi ad uno solo di classe A? Ad esempio solo servizio B.2.3.

R: Come indicato al punto 5.1 del bando i progetti devono prevedere obbligatoriamente l'acquisizione di servizi di supporto ai processi di trasformazione digitale di cui alla categoria B5 del Catalogo. Pertanto un progetto che prevede l'acquisizione del solo servizio B2.3 non risulta ammissibile

D. Una delucidazione sulla formazione delle graduatorie del bando in oggetto. A parità di punteggio verranno premiate le aziende che hanno investimenti maggiori o minori, come capita in altri bandi, o verrà valutato solo l'ordine di arrivo?

R: Come indicato al punto 6.3.1 del bando trattasi di "Procedura a sportello" dove "I progetti sono ammessi secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda nei limiti della disponibilità dei fondi e/o del raggiungimento del punteggio minimo di 14 punti"

D. Si richiede delucidazioni in merito al significato di: "Rif 4. L'indicatore si basa sulla partecipazione finanziaria integrativa mediante riduzione dell'intensità d'aiuto richiesta rispetto a quella prevista".

R: All'impresa che riduce l'intensità d'aiuto spettante nelle percentuali indicate al Rif 4 otterrà l'attribuzione dei punteggi previsti

D. In merito al bando Azione 1.1.3 Servizi per l'innovazione avremmo necessità di un chiarimento sulle seguenti nostre perplessità:

1) In merito alla sede: è possibile variare la sede oggetto dell'investimento, con un'altra sede sempre situata nella regione toscana.

R: L'intervento deve essere localizzato sul territorio regionale. E' possibile variare la sede di localizzazione del progetto in fase di realizzazione dello stesso purché la stessa sia localizzata in toscana, il codice Ateco di importanza primaria associato a tale sede rientri tra quelli ammissibili da Bando e le spese relative al progetto siano relative a tale sede. Inoltre La variazione delle sede oggetto dell'investimento laddove dovesse rideterminare la non attribuzione delle maggiorazioni di tipo territoriale previste per le imprese localizzate in comuni "interni", aree montane, aree di crisi ed in aree 107 3.c potrà determinare la rimodulazione dell'agevolazione concessa

2. Il contributo del 5% per incremento occupazionale/ impresa femminile/giovanile ecc su quale importo viene calcolato? Sui servizi obbligatori di classe A o anche su gli altri importi?

R: E' un incremento dell'intensità d'aiuto prevista su ogni servizio che s'intende attivare

3. I servizi categoria A possono essere integrati con i servizi di categoria C SENZA considerare quelli di categoria B? Oppure bisogna necessariamente considerare anche la categoria B?

R: Come indicato al punto 5.1 del bando i progetti devono prevedere obbligatoriamente l'acquisizione di servizi di supporto ai processi di trasformazione digitale di cui alla categoria B5 del Catalogo. Pertanto se il servizio di classe A è un servizio di tipologia B5 può essere integrato anche con i soli servizi di classe C. Si ricorda che i servizi di classe C non possono superare il 15% dell'investimento complessivo attivato nel progetto e che i servizi di classe A devono costituire almeno il 60% dell'investimento complessivo. Pertanto nel caso di attivazione di servizi di classe A+B quelli di classe A dovranno essere non inferiori al 85% dell'investimento complessivo attivato nel progetto.

D. In riferimento al bando in oggetto, siamo a chiedere cortesemente se un'impresa può essere contemporaneamente beneficiario e fornitore verso altre imprese: della stessa tipologia di servizi qualificati? di diversa tipologia di servizi qualificati?

R: Ai sensi del punto 6.1 del bando i beneficiari possono presentare domanda singolarmente o in aggregazione a condizione che non risultino fornitori **della stessa tipologia di servizi** qualificati verso altre imprese che presentano domanda di agevolazione sul bando in oggetto fino alla data di inoltro della rendicontazione a saldo del progetto ammesso e finanziato.

D. Si chiede conferma che la domanda non può essere presentata da una persona che si impegna a costituire l'azienda dopo l'ammissione a finanziamento. E' possibile la presentazione di una domanda da parte di un professionista che subito dopo l'approvazione costituisce una srl alla quale trasferisce il progetto ?

R: Come previsto al punto 4.2.1 i soggetti destinatari devono essere iscritti in pubblici registri.

a) le imprese devono essere regolarmente iscritte alla CCIAA territorialmente competente
b) i professionisti devono possedere regolare iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e – in ogni caso- possedere partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale
Inoltre sia l'impresa che il libero professionista devono risultare in attività alla data di presentazione della domanda

D. Si chiede se è ammissibile come beneficiario un libero professionista che ha iniziato la propria attività nel 2023 e in caso positivo come può determinare il proprio parametro PN

R: Per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora approvato e depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.

In assenza di atto costitutivo con capitale sociale versato verrà richiesto un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

D. Nel caso uno stesso fornitore eroghi più tipologie di servizi ad un beneficiario, nella scheda fornitore da presentare in fase di rendicontazione è necessario che indichi almeno 3 casi simili per ciascuna tipologia di servizio?

Nel dichiarare i "servizi simili" già erogati, nel caso che per un caso precedente il "servizio simile" è stato erogato all'interno di una commessa più ampia (comprendente altre tematiche), l'importo che deve essere indicato è quello complessivo o deve necessariamente essere la quota relativa al "servizio simile" - però nel caso specifico né in fattura né nel preventivo si ha evidenza della quota parte di costo per il "servizio simile"

R: I servizi simili devono essere indicati in funzione del servizio erogato ed è possibile indicare l'importo complessivo relativo al progetto realizzato.

D. Cosa bisogna allegare in caso di spunta di progetto su "partecipazione finanziaria integrativa"? La % del 5,3 o 2 della partecipazione finanziaria integrativa è riferita al valore complessivo di progetto?

È possibile presentare più progetti nella stessa domanda (un progetto impresa digitale e intelligente e un altro impresa digitale e sostenibile)?

R: La partecipazione finanziaria integrativa è una riduzione dell'intensità d'aiuto spettante nella misura indicata dall'impresa e che determina l'attribuzione di punteggi come indicato al rif 4 Nell'apposita sezione delle dichiarazioni nella domanda di contributo dovrà essere indicata la % 2/3/4/5... automaticamente il sistema la sottrarrà dall'intensità di aiuto applicabile a ciascun servizio nel piano finanziario e attribuirà il punteggio di cui al rif.4

Ogni progetto deve afferire ad una sezione del bando e può attivare tipologie di servizi diversi ma coerenti agli elenchi contenuti nelle classi indicate nelle diverse sezioni.

D. Alcuni dei criteri di valutazione sono basati sulla combinazione di più servizi in riferimento a impresa digitale e intelligente, per il criterio efficienza si chiede due servizi erogati da due fornitori distinti, ma entrambi della stessa tipologia B.5.5 (classe A) danno diritto ai 12 punti (caso AA) ? sono cumulabili tra loro i seguenti punteggi se abbiamo servizi di 2 tipologie di classe A e 1 servizio di classe B si chiede se il progetto acquisisce 12 punti per le 2 tipologie di classe A PIU' 6 punti per l'aggiunta di un servizio di classe B OPPURE se il progetto acquisisce un totale di 12 punti (massimo fra 12 e 6)

R: L'acquisizione della stessa tipologia di servizio ad es. B5.5 mediante attivazione di più fornitori non equivale all'attivazione di due servizi di classe A in quanto il servizio acquisito è 1

L'acquisizione di un servizio di classe A + 1 di classe B (AB) determina l'attribuzione di punti 6

L'acquisizione di 2 servizi di classe A + 1 di classe B (AAB) determina l'attribuzione di punti 12

I punteggi relativi all'efficienza non sono tra loro cumulabili

D. In merito ai servizi B 2.3, B 6.1, per servizi inerenti all'implementazione di sistemi di gestione e della certificazione, fermo restando che sono agevolabili solo i costi di consulenza e non i costi dell'Ente certificatore, in fase di rendicontazione è necessario allegare obbligatoriamente anche copia del certificato o di audit di certificazione?

R: non è obbligatorio ma se ottenuto ne viene data informazione nella relazione di rendicontazione e può essere allegato a dimostrazione del suo ottenimento

È ammissibile la sola consulenza volta alla implementazione di un sistema di gestione anche se non si arriva alla certificazione?

R: Il servizi di cui alla sezione B2.3 e B6.1 prevedono in primo luogo l'implementazione di sistemi di gestione secondo standard internazionali. L'ottenimento della certificazione può avvenire anche successivamente al termine del progetto ed in sede di rendicontazione non è obbligatorio presentare la certificazione dell'ente.

Stessa richiesta anche per i servizi B 6.2, B 6.3, B 6.4, B 6.5 per i quali, nella documentazione per la valutazione in fase di rendicontazione, non è usato il termine "eventuale", ma sembra essere obbligatorio l'ottenimento di questi documenti (certificato o audit di certificazione).

R: Nel Catalogo in relazione ai suddetti servizi tra i documenti per la valutazione dell'attuazione del progetto, sono previste Attestazioni/Asseverazioni/Certificazioni/Assurance. La "/" non equivale ad "e" ma ad "o" quindi non sono tutti documenti obbligatori ma alternativi tra loro

D. Sono ammissibili spese per "certificazione di sito" nell'ambito della sostenibilità, avendo la società più sedi in Toscana per le quali intende conseguire la Certificazione ISO 14001.

R: Si è ammissibile la certificazione riferita all'organizzazione ed ai siti produttivi, mediante un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) e l'accreditamento ISO 14001 e/o la registrazione EMAS

D. Volevamo sapere se il calcolo del contributo nella fattispecie sottostante è corretto.

Un'azienda di piccola dimensione presenta la domanda con il seguente piano finanziario:

Servizi obbligatori: Servizio B 5.7 euro 40000 e servizio B 5.6 euro 55000

Servizi Classe B: servizio B 5.3 euro 7000 e servizio B 5.4 euro 8000

Servizi Classe C : Servizio B 6.4 euro 2000 e servizio B 6.2 euro 3000

CALCOLO CONTRIBUTO:

Per i servizi obbligatori B 5.7 e B 5.6 alla percentuale del 40% si somma :

+ 5% servizio B 5.3

+10% servizio B 5.4

+ 10% servizio B 6.4

+10% servizio B 6.2

per un totale di contributo pari al 75% ma essendovi un limite del 70%, il contributo dei servizi obbligatori è pari al 70%? Invece i servizi classe B e C seguiranno l'intensità di aiuto prevista dalla tabella per la piccola impresa senza maggiorazioni?

R: il calcolo è corretto

D.in merito al servizio B 6.1 "Servizi di supporto alla certificazione per la sostenibilità" siamo a porvi il seguente quesito:

un'azienda possiede certificazione ISO 14001 e SA8000 . La consulenza necessaria al mantenimento della certificazione è ammissibile come spesa?

R: il servizio B6.1 prevede anche la sola implementazione al fine dell'ottenimento della certificazione ma tale certificazione non è obbligatorio acquisirla entro il termine del progetto. Inoltre non viene fatto alcun riferimento alla sola prima certificazione

D. Vorrei porgere alcune domande: esiste un FAQ relativa al bando? L'azienda beneficiaria può usufruire del bando per realizzare progetto finalizzato alla creazione di un nuovo prodotto da mettere sul mercato e quindi utilizzare fornitori qualificati al fine di sviluppare tale prodotto?

R: Le FAQ sono pubblicate al seguente indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/servizi-per-l-innovazione-bando-impresa-digitale> ed all'apertura della piattaforma verranno rese disponibili anche sul sito di Sviluppo Toscana alla pagina dedicata al bando .

L'azienda può usufruire del bando se nella realizzazione del progetto finalizzato alla creazione di un nuovo prodotto da mettere sul mercato prevede l'acquisizione di servizi di supporto ai processi di

trasformazione digitale di cui alla categoria B5 del Catalogo nelle percentuali indicate nelle tabelle presenti nell'allegato 1H al bando che prevede tre sezioni

- Digitale & Intelligente,
- Digitale & Sostenibile
- Digitale & Sicura

D. Con la presente sono a richiedere un chiarimento in merito al bando in oggetto.

Si espone il seguente caso, relativi al corretto inquadramento della dimensione aziendale:

Considerati i dati dell'anno di imposta 2022, la dimensione aziendale di un'impresa risulta essere Grande impresa. Se, invece, si considerano i dati del periodo di imposta 2021, la dimensione aziendale risulta essere una Media impresa.

La normativa prevede che il requisito di PMI si perda se per 2 esercizi consecutivi vengano superati i parametri di riferimento per essere considerati PMI.

Infatti, come da Quinta riunione – 19/07/2010 risposta al quesito 32, che allego ed evidenzio, si legge:

“nel caso eccezionale in cui un'impresa (B), all'atto di presentare una domanda di agevolazione, non presenti le caratteristiche proprie di una PMI, dovrà dimostrare che le possedeva con riferimento all'anno precedente a quello cui si riferisce l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato (anno t-1). Tanto basta a dimostrare il rispetto del criterio dei due anni di transizione. Questa interpretazione è perfettamente compatibile sia con il testo comunitario, sia con il testo del decreto.”

Da tale lettura si evince, dunque, che il requisito di PMI si perde solo dopo che i parametri di riferimento siano sfiorati per due esercizi consecutivi.

Pertanto, nel caso in esame, un'azienda che all'anno 2022 è considerata una Grande impresa ma che nell'anno 2021 è da considerarsi una Media impresa, può presentare domanda di agevolazione rispettando il requisito soggettivo. Mi potete dare conferma di questa interpretazione?

R: Si conferma che la normativa prevede che il requisito di PMI si perda se per 2 esercizi consecutivi vengano superati i parametri di riferimento per essere considerati PMI.

D. È prevista la possibilità di pre-compilare le domande per poi procedere all'invio il giorno dell'apertura dello sportello?

Chi ha partecipato al Bando Internazionalizzazione può partecipare anche a questo o ci sono esclusioni particolari?

Per quanto riguarda il modello di delega: dove è possibile trovarlo? Sul sito di Sviluppo Toscana non è ancora disponibile la pagina dedicata a questo bando.

R: La piattaforma per la presentazione delle domande apre alle ore 10,00 del 02/10/2023 e non è prevista la possibilità di precompilare le domande.

Le modalità di accesso sono spiegate nelle guide e manuali disponibili alla pagina <https://www.sviluppo.toscana.it/sft> dove potrà scaricare anche il modello di delega. Non sussistono preclusioni alla presentazione di un progetto a valere sul presente Bando in caso di partecipazione al Bando Internazionalizzazione

D. Nel caso una Media impresa volesse attivare, oltre ai Servizi obbligatori della Classe A, anche dei servizi della classe B (come indicato in tabella), questo risulterebbe in un aumento dell'intensità di aiuto complessiva solo dei servizi della Classe A?

Più nel dettaglio, vorremmo gentilmente avere conferma se quanto riportato di seguito è corretto.

Azienda XYZ (Media impresa): l'azienda vuole attivare i servizi B5.8 e B5.10 della categoria A. Attiverà inoltre i servizi B5.2, B5.3 e B5.4. La maggiorazione del 10% conferita dall'attivazione del servizio B5.4 è da attribuire a tutti e due i servizi della categoria A? Per i servizi della classe B l'intensità dell'aiuto rimane invariata? Di seguito, si riporta una tabella di quanto appena descritto.

Caso A				
		Intensità di aiuto	Maggiorazione intensità di aiuto	Intensità di aiuto complessiva
Classe A				
B5.8	Simulazione	35%		45%
B5.10	Intelligenza Artificiale	35%		45%
Classe B				
B5.2	Cloud Computing	30%	5%	30%
B5.3	Big Data Analytics	30%	5%	30%
B5.4	Cybersecurity	50%	10%	50%

R: le maggiorazioni che derivano dall'integrazione dei servizi di classe A con servizi di classe B o C sono cumulabili ed applicate sui servizi di classe A. L'intensità d'aiuto su tali servizi non potrà comunque superare il 70%

Nell'esempio posto i servizi di classe A, B5.8 e B5.10 con l'integrazione dei servizi di classe B, B5.2, B5.3 e B5.4 otterranno un'intensità d'aiuto del 55%

Per i servizi di classe B, B5.2, B5.3 e B5.4 l'intensità rimane invariata

D. Il catalogo, per alcuni servizi (es. B5.7, B5.8 ecc.), offre la possibilità di "...prevedere il costo del primo anno del canone di utilizzo di servizi o piattaforme software commerciali per la messa in esercizio della soluzione". Dal momento che il bando prevede di rendicontare solamente giornate di consulenza di esperti, come è possibile mettere a budget questo costo e successivamente rendicontarlo?

R: In fase di predisposizione del piano finanziario viene richiesto di indicare quale parte del costo del servizio è costituita da canoni per utilizzo di piattaforme

D. Ci confermate che le schede fornitore saranno da allegare in fase di rendicontazione e che quindi in fase di domanda non verrà richiesto questo tipo di documentazione?

R: si conferma che in fase di domanda, come indicato al paragrafo 4.2.23, l'impresa s'impegna ad utilizzare fornitori che rispondono ai requisiti s'impegna ad utilizzare fornitori che rispondono ai requisiti e indicati nel Catalogo (Allegato 1-G) e nell'allegato delle spese ammissibili (Allegato 1-A) applicando i tariffari professionali e in assenza, i massimali di costo fissati nel Catalogo stesso; In fase di rendicontazione l'impresa dovrà presentare scheda fornitore e la non rispondenza del fornitore ai requisiti del bando determinerà la revoca dell'agevolazione

D.Sarebbe possibile avere anche la parte relativa al piano economico visto che tra gli allegati è presente solo la scheda tecnica? Sarebbe utile vista anche la suddivisione che dobbiamo fare questa parte. Inoltre nella scheda tecnica nel punto relativo alla COERENZA S3 E SELEZIONARE PRIORITA' TECNOLOGICHE S3 E TECNOLOGIE ATTIVATE è possibile sapere quali saranno le varie opzioni?

R: Nel Piano di Lavoro 2022-2023, approvato con delibera di giunta 123 del 20 febbraio 2023 vengono esplicitati oltre agli ambiti applicativi, le priorità tecnologiche e tecnologie attivate che dovrete selezionare dal menù a tendina

D.vi Riguardo ai punti b e c del paragrafo 4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria. Volendo io partecipare al bando con la mia Strat-up la quale verrà costituita settimana prossima, non sono in grado di effettuare il calcolo nella maniera indicata. Come posso risolvere questo problema?

Possono essere questi indicatori estratti da un business plan che allego al progetto?

Vedo che il punto a Adeguatezza patrimoniale, viene indicato il caso di imprese di nuova costituzione, ma non si cita niente per gli altri due punti: Affidabilità economica e Affidabilità finanziaria

R: La sostenibilità/durabilità economico-finanziaria si intende superata se sono soddisfatti il criterio di affidabilità patrimoniale ed almeno uno dei criteri di affidabilità economico finanziaria di cui ai punti b) e c). Nel caso di nuova impresa occorrerà garantire l'affidabilità finanziaria tramite F=

Finanziamento (anche non bancario) già deliberato alla data di presentazione della domanda per la copertura finanziaria del progetto.

D. In qualità di consulente per un'azienda interessata a presentare domanda per il bando Impresa Digitale cortesemente sono a formulare i seguenti quesiti:

Un'azienda che funge da fornitore in un progetto per la quale viene presentata domanda può, a sua volta, presentare un'ulteriore domanda (includendo servizi diversi rispetto alla prima) nella quale risulti, invece, impresa beneficiaria?

Il bando prevede la possibilità di pagamento del contributo attraverso la forma di voucher (delega di pagamento). Questa modalità è attivata esclusivamente su richiesta dell'azienda beneficiaria? E, in caso l'azienda non sia interessata, l'erogazione del contributo avviene a mezzo bonifico bancario successivamente alla rendicontazione da parte dell'azienda di tutte le spese previste nel progetto?

Le previste modalità di rendicontazione ordinaria e rendicontazione asseverata sono alternative a discrezione dell'azienda beneficiaria? E se sì, in che modo influenzano le tempistiche di erogazione del contributo?

R: Ai sensi del punto 6.1 del bando i beneficiari possono presentare domanda singolarmente o in aggregazione a condizione che non risultino fornitori della stessa tipologia di servizi qualificati verso altre imprese che presentano domanda di agevolazione sul bando in oggetto fino alla data di inoltro della rendicontazione a saldo del progetto ammesso e finanziato.

L'erogazione del contributo nella forma di voucher ossia mediante delega di pagamento non è obbligatoria ed è attivata dall'impresa beneficiaria quale ulteriore opportunità. Laddove non viene attivata la delega l'erogazione del contributo avviene in maniera ordinaria a mezzo bonifico bancario successivamente alla verifica della rendicontazione delle spese e degli obblighi previsti.

Le previste modalità di rendicontazione ordinaria e rendicontazione asseverata sono alternative ed a discrezione dell'azienda beneficiaria. L'attivazione della perizia asseverata riduce i tempi dell'attività istruttoria che in caso di SAL passa da 90 gg a 45gg ed in caso di saldo da 80gg a 60gg

D. In riferimento al bando in oggetto si chiede se sia possibile conoscere il punteggio massimo ottenibile sul Rif.1 relativo al criterio n.2 Efficienza, non essendo chiaro se i singoli valori siano tra loro cumulabili.

R: I punteggi all'interno dello stesso indicatore ed in particolare del Rif 1 non sono cumulabili tra loro il punteggio massimo ottenibile è pari a punti 12 nel caso di attivazione di almeno due servizi di classe A (AA o AAB, AABC, AAC)

Per quanto attiene al Rif. 2, invece, per la sezione Digitale e Intelligente se il progetto prevede l'attivazione dei servizi B6.1o B6.2 o B6.3 o B6.4 o B6.5 +B5.2 Cloud +B5.4 Cybersecurity, i punteggi sono tra loro cumulabili e in questo caso il punteggio attribuibile sarà pari a 12 punti negli altri due casi invece i punteggi non saranno cumulabili tra loro. Per la sezione Digitale e Sostenibile solo l'attivazione dei servizi B6.5 +B5.2 Cloud +B5.4 Cybersecurity comporta la cumulabilità dei punteggi mentre per la sezione Digitale e Sicura solo l'attivazione dei servizi B6.1o B6.2 o B6.3 o B6.4 o B6.5 +B5.2 Cloud +B5.4 Cybersecurity comporta la cumulabilità dei punteggi

D: E' ammissibile al bando un progetto presentato da una Grande Impresa localizzata nell'area di crisi di Livorno ex art. 107 3c del TFUE?

R: Le Grandi imprese non sono ammissibili sul bando Impresa digitale

D. Avrei un cliente interessato al servizio di Intelligenza artificiale. Il fornitore che ha già predisposto il preventivo è un'impresa neocostituita che ad oggi non ha ancora fatturato servizi/prodotti di AI. Ha però progetti di R&S, anche finanziati su fondi pubblici su progetti di AI e Machine learning, oltre ad avere 1 brevetto basato su soluzioni AI. In questo caso è un fornitore che ha un valido curriculum che è possibile ammettere nei fornitori di servizi di cui al bando in oggetto?

R: Nel caso di fornitore neocostituito l'esperienza almeno triennale può essere garantita dal personale dell'azienda o dai suoi collaboratori anche tramite progetti di R&S coerenti con il servizio che va ad erogare

D. Un soggetto che sta predisponendo una domanda di agevolazione ha a Firenze un'unità locale destinataria dell'intervento. Ha però tra i suoi progetti l'idea di spostare tale Unità in altra via sempre a Firenze. Vorrei sapere se è comunque fattibile uno spostamento durante l'implementazione del progetto in quanto l'unità rimane sul territorio regionale.

R: L'intervento deve essere localizzato sul territorio regionale. E' possibile variare la sede di localizzazione del progetto in fase di realizzazione dello stesso purché la stessa sia localizzata in Toscana, il codice Ateco di importanza primaria associato a tale sede rientri tra quelli ammissibili da Bando e le spese relative al progetto siano relative a tale sede. Inoltre La variazione delle sede oggetto dell'investimento laddove dovesse rideterminare la non attribuzione delle maggiorazioni di tipo territoriale previste per le imprese localizzate in comuni "interni", aree montane, aree di crisi ed in aree 107 3.c potrà determinare la rimodulazione dell'agevolazione concessa

D. Ho una srls femminile operante nella provincia di Lucca. Vorrei partecipare al bando impresa digitale. Ho un progetto di espandere il nostro sito e-commerce, anche usufruendo della consulenza di esperti. E' possibile far rientrare queste spese nel bando?

Se sì, in quale punto della documentazione trovo le spese ammissibili per l'e-commerce?

R: Il progetto per poter essere ammissibile sul bando Impresa Digitale deve prevedere obbligatoriamente un servizio di tipologia B5. Nel caso di presentazione della domanda sulla sezione digitale e intelligente può prevedere l'attivazione di un servizio B5.12 web3, B5.11 blockchain, B5.10 Intelligenza Artificiale, B5.8 Simulazione, B5.7 Realtà Aumentata ecc...
Per la descrizione dei servizi attivabili occorre far riferimento al Catalogo allegato 1G al bando

D. Con riferimento al Bando Imprese Digitale si pongono i seguenti quesiti:

1) esiste un format per le Dichiarazioni sostitutive da allegare alla Proposta, oppure vanno redatte a nostra discrezione?

2) è necessario redigere una dichiarazione per ciascun requisito oppure ne basta una cumulativa?

3) esiste il format Scheda Tecnica del Progetto in formato editabile?

R: La compilazione della domanda, delle schede progetto e dichiarazioni avviene sul sistema gestionale SFT raggiungibile al seguente indirizzo: <https://sft.sviluppo.toscana.it/> dalla data di apertura della piattaforma 02/10/2023

L'accesso al sistema avviene tramite identità digitale (SPID/CNS/CIE) e le modalità di accesso sono spiegate nelle guide e manuali disponibili alla pagina <https://www.sviluppo.toscana.it/sft> su tale pagina è disponibile anche il modello di delega

Il modello della scheda progetto contenente i campi da compilare online è disponibili in allegato al bando approvato con decreto 14630/2023 come integrato con decreto 18182/2023 (allegato 1L)

D. Nel caso di un'impresa di nuova costituzione che non ha ancora un primo bilancio approvato per garantire la copertura finanziaria del progetto è necessario un finanziamento come da paragrafo 4.2.15 Nel caso in cui tale impresa abbia già in essere due finanziamenti bancari deliberati che consentono abbondantemente la copertura richiesta, è corretto e sufficiente allegare tali contratti ?

R: La sostenibilità/durabilità economico-finanziaria si intende superata se sono soddisfatti il criterio di affidabilità patrimoniale ed almeno uno dei criteri di affidabilità economico finanziaria di cui ai punti b) e c). Nel caso di nuova impresa occorrerà garantire l'affidabilità finanziaria tramite F= Finanziamento (anche non bancario) già deliberato alla data di presentazione della domanda per la copertura finanziaria del progetto. In fase di presentazione della domanda di aiuto il Bando non prevede l'allegazione di documentazione a supporto. Trattandosi di elemento a garanzia della sostenibilità economico finanziaria per la realizzazione del progetto lo stesso deve essere mantenuto

fino alla conclusione del progetto e presentazione della domanda di pagamento con rendicontazione delle spese. Possono essere utilizzati anche finanziamenti bancari già in essere ma dovrà essere comunque essere oggetto di delibera assembleare, antecedente alla presentazione della domanda, la destinazione dei suddetti finanziamenti alla realizzazione del progetto.

D.in merito al bando in oggetto, con riferimento al paragrafo 5.5 Forma e intensità dell'agevolazione, si riporta come segue:

Sono inoltre previste le seguenti premialità quali incrementi d'intensità d'aiuto aggiuntivi a quelli indicati in tabella pari al 5% nel caso di progetti:

a) che dimostrano incremento di occupazione in TIC;

b) presentati da imprese femminili e/o giovanili;

c) imprese con rating di legalità (con differenziazione in base alle stelle 1 stella 2%, 2 stelle 3% e 3 stelle 5%) e con certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere;

d) imprese localizzate in comuni "interni" (classificati con DGR n. 199/2022 All. A par 4.4), in aree montane (di cui all'allegato B della L.R. m. 49 del 26/07/2019), (aree di crisi di cui alla DGR199/2015) ed in aree 107.3c (di cui DGR.428/2022).

Le suddette maggiorazioni sono tra loro cumulabili ma l'intensità d'aiuto non dovrà comunque essere complessivamente superiore al 70%.

Siamo a chiedere conferma che nel caso di impresa femminile e localizzata in comune "interno", la maggiorazione dell'intensità d'aiuto è pari al 10% (5% per impresa femminile e 5% per impresa localizzata in comune "interno"), fermo restando il non superamento del 70% dell'intensità d'aiuto complessiva.

R: Si conferma la cumulabilità delle maggiorazioni fermo restando il non superamento del 70% dell'intensità d'aiuto su ciascun servizio attivato
19/09/2023

D. E' prevista la possibilità di presentar domanda da parte di un procuratore/soggetto delegato? Se sì, è possibile utilizzare il modello di delega in allegato alla presente, che viene dal Bando Internazionalizzazione?

R: la compilazione della domanda, delle schede progetto e dichiarazioni avviene sul sistema gestionale SFT raggiungibile al seguente indirizzo: <https://sft.sviluppo.toscana.it/> dalla data di apertura della piattaforma 02/10/2023

L'accesso al sistema avviene tramite identità digitale (SPID/CNS/CIE) e le modalità di accesso sono spiegate nelle guide e manuali disponibili alla pagina <https://www.sviluppo.toscana.it/sft> su tale pagina è disponibile anche il modello di delega

D.vorremmo sapere se il calcolo ULA per definire la dimensione aziendale va calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato e depositato o sui dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.

R: i dati devono essere desunti dall'ultimo bilancio approvato e depositato.

D. Siamo una piccola impresa, vorremmo partecipare al bando per l'innovazione, sono già disponibili i moduli da compilare o saranno disponibili on-line dal 2 ottobre direttamente?

R: la compilazione della domanda, delle schede progetto e dichiarazioni avviene sul sistema gestionale SFT raggiungibile al seguente indirizzo: <https://sft.sviluppo.toscana.it/> dalla data di apertura della piattaforma 02/10/2023

L'accesso al sistema avviene tramite identità digitale (SPID/CNS/CIE) e le modalità di accesso sono spiegate nelle guide e manuali disponibili alla pagina <https://www.sviluppo.toscana.it/sft> su tale pagina è disponibile anche il modello di delega

D.con la presente per chiedere chiarimenti in merito alle spese ammissibile al Bando "Servizi per l'innovazione: bando impresa digitale" approvato con decreto dirigenziale 14630 del 30 giugno

2023 e successivamente modificato con decreto dirigenziale 18182 del 21 agosto 2023. Si chiede, in particolare, se la redazione del Bilancio di sostenibilità possa considerarsi una spesa ammissibile al Bando?

Potrebbe rientrare nella seguente voce dell'allegato 1H?

R: Un progetto che preveda l'acquisizione di servizi cui alla tipologia B6.1 del Catalogo anche mediante attivazione di consulenze per la redazione del bilancio di sostenibilità per poter essere ammesso deve obbligatoriamente essere integrato con un servizio di tipologia B5 di cui alla classe B della sezione digitale e sostenibile

D. quesiti in merito al Bando Impresa Digitale - linea Impresa Digitale e Intelligente:

1) Le startup innovative regolarmente iscritte al Registro Imprese e aventi sede legale in Toscana, possono essere beneficiarie?

R: si

2) E' obbligatorio inserire almeno un servizio per ciascuna classe (A + B + C) oppure i servizi della classe C sono opzionali?

R: E' obbligatoria l'attivazione di un servizio di tipologia B5 del Catalogo. Come indicato al punto 5.5 del bando approvato con decreto 14630 del 30/6//2023 come integrato con decreto 18182 del 21/8/2023, nelle tabelle di cui all'allegato 1-H suddivise nelle tre sezioni

- Digitale & Intelligente,
- Digitale & Sostenibile
- Digitale & Sicura

i servizi vengono distinti in tre classi A (servizi obbligatori), B (servizi integrabili o obbligatori laddove nella classe A non vengono attivati servizi di sostegno alla transizione digitale della sezione B5 del Catalogo) C (servizi integrabili di natura diversa dalla transizione digitale).

Laddove i servizi di classe A non prevedano l'attivazione di servizi della sezione B5 del Catalogo, ai fini dell'ammissibilità del progetto, dovranno obbligatoriamente essere attivati i servizi di cui alla classe B.

3) Considerata la seguente ripartizione del punteggio per il criterio "efficienza":

Almeno 1 servizio di classe A (AA) 12 punti

Almeno 2 servizi di classe B (ABB) 8 punti

Almeno 1 servizio di classe B (AB) 6 punti

Almeno 1 servizio di classe C (AC) 2 punti

Nel caso in cui desiderassimo attivare i seguenti servizi:

2 servizi della classe A:

B.5.7 (realtà aumentata)

B.5.3 (intelligenza artificiale)

1 servizio della classe B

B.5.3 (Big Data Analytics)

Il calcolo del punteggio di efficienza per la combinazione AAB è $12+6= 18$ oppure solo 12?

R: I punteggi all'interno dell'indicatore Rif 1 non sono cumulabili pertanto per un progetto che prevede l'attivazione di servizi AAB i punti attribuibili sono 12

4) Nel caso in cui si desideri attivare la consulenza per un software, fra i canoni per le piattaforme che possono essere rendicontati "per una durata non superiore a 12 mesi ed un importo complessivo non superiore a Euro 12.000,00", possono rientrare i canoni mensili dei server in cloud su cui il sistema verrà implementato?

R: si

D. Seguo in TIM l'implementazione di progetti digitali su diversi clienti business. Avendo preso visione del bando in oggetto e delle relative somme allocate sui 3 stream: "Digitale & Intelligente", "Digital & Sostenibile" e "Digitale & sicura" avrei bisogno di un chiarimento.

Per conto di un nostro cliente sto seguendo un progetto che potrebbe senza dubbio rientrare nei parametri del bando ma avrei necessità di capire quali sono le spese rimborsabili; nello specifico,

circa il 50% del costo della soluzione proposta (una soluzione altamente tecnologica volta all'anti collisione all'interno di magazzini) deriva da dispositivi HW molto particolari e necessari al corretto funzionamento del servizio e della piattaforma sottostante; è possibile sapere se l'HW rientra nei canoni del bando o se le spese rimborsabili sono riferite solo alla componente di servizio?

R: le spese rimborsabili non prevedono acquisizione di beni materiali ed HW

D. Al punto 4.2.18 Delocalizzazione si dice:

“Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale”

La nostra azienda attualmente si trova in via Delle Fonti 10 a Scandicci ma nei prossimi mesi trasferirà la sua sede legale e operativa in altra sede, sempre in provincia di Firenze, a pochi km da quella attuale.

Questa cosa non è incompatibile con la presentazione della domanda, me lo confermate?

R: L'impresa deve essere localizzata sul territorio regionale

D. All'interno del CATALOGO DEI SERVIZI AVANZATI E QUALIFICATI PER LE IMPRESE TOSCANE (Delibera_n.717_del_26-06-2023-Allegato-A), alla pagina 45 / 80 è riportata in formato tabellare la matrice delle correlazioni possibili tra i SERVIZI SEZIONE B.5 e gli altri servizi avanza. e qualifica.

1) Potete gentilmente chiarirci se le correlazioni indicate per ogni singolo servizio della categoria B5 sono vincolanti per il Bando Impresa Digitale?

2) Ad esempio, all'interno di un progetto a valere sulla sezione Digitale & Intelligente, se un'impresa attiva il servizio B 5.10 Intelligenza Artificiale, può integrarlo con il servizio B.5.2 Cloud computing, anche se nella matrice di cui sopra la correlazione non sembrerebbe possibile?.

R: Le tabelle di correlazione confrontano il vecchio Catalogo dei servizi con quello approvato con DGR 717/2023 ed indicano alcune possibili integrazioni di servizi tali correlazioni non sono obbligatorie.

D. IPOTESI Un'impresa ha presentato una domanda a valere sul bando sulla sezione Digitale & Intelligente.

QUESITO La medesima impresa beneficiaria può presentare successivamente una seconda domanda sul bando a valere sulla sezione d'intervento DIGITALE & SICURA se la prima domanda presentata, di cui in ipotesi, risulta ancora in fase di istruttoria di ammissibilità?

R: si

D. Nel bando viene chiarito che la domanda può essere presentata da un delegato, quindi il delegato può accedere con il proprio spid sul portale per la compilazione? perchè non vedo un modello di delega da utilizzare e allegare in sede di domanda.

R: la compilazione della domanda, delle schede progetto e dichiarazioni avviene sul sistema gestionale SFT raggiungibile al seguente indirizzo: <https://sft.sviluppo.toscana.it/> dalla data di apertura della piattaforma 02/10/2023

L'accesso al sistema avviene tramite identità digitale (SPID/CNS/CIE) e le modalità di accesso sono spiegate nelle guide e manuali disponibili alla pagina <https://www.sviluppo.toscana.it/sft> su tale pagina è disponibile anche il modello di delega

La delega deve essere caricata dal soggetto delegato su SFT nella sezione "4) Documenti" del profilo utenza aziendale.

D. A quale indirizzo dobbiamo inviare la delega per la presentazione della domanda?

R: Le modalità di accesso per la presentazione delle domande sono spiegate nelle guide e manuali disponibili alla pagina <https://www.sviluppo.toscana.it/sft> su tale pagina è disponibile anche il modello di delega che dovrà essere allegata in piattaforma
La delega deve essere caricata dal soggetto delegato su SFT nella sezione "4) Documenti" del profilo utenza aziendale.

D.vi sottoponiamo i seguenti quesiti in materia di punteggi e delle modalità del loro calcolo.

I punteggi del criterio EFFICIENZA sono cumulativi? Per esempio, se il mio progetto possiede servizi classificabili AABC ottengo solo 8 punti o ne ottengo 20 (12+8), dato che in effetti possiedo anche la situazione AAB.

Per il criterio UTILITA' posso ottenere il punteggio solo se possiedo tutte le tipologie di servizi elencati? Per esempio, ottengo 4 PT solo se ho il servizio B 5.2 (cloud) e il B 5.4 insieme? Se avessi solo il B 5.4 e il B 6.5 otterrei al massimo 2 PT?

R: i punteggi dell'indicatore Rif 1 Efficienza non sono cumulabili

Per quanto attiene al Rif. 2, invece, per la sezione Digitale e Intelligente se il progetto prevede l'attivazione dei servizi B6.1o B6.2 o B6.3 o B6.4 o B6.5 +B5.2 Cloud +B5.4 Cybersecurity, i punteggi sono tra loro cumulabili e in questo caso il punteggio attribuibile sarà pari a 12 punti negli altri due casi invece i punteggi non saranno cumulabili tra loro. Per la sezione Digitale e Sostenibile solo l'attivazione dei servizi B6.5 +B5.2 Cloud +B5.4 Cybersecurity comporta la cumulabilità dei punteggi mentre per la sezione Digitale e Sicura solo l'attivazione dei servizi B6.1o B6.2 o B6.3 o B6.4 o B6.5 +B5.2 Cloud +B5.4 Cybersecurity comporta la cumulabilità dei punteggi

D. Con la presente sottopongo alcuni quesiti sul bando Impresa Digitale

1) Il progetto sottoposto dall'impresa deve riguardare solo una delle tre sezioni o può riguardare anche 2 o 3 sezioni (Digitale & Intelligente, Digitale & Sostenibile, Digitale & Sicura)?

R: Il progetto deve essere ricondotto solo ad una delle sezioni

2) Nel caso di progetto da presentare sulla sezione "digitale e sicura", è ammissibile un progetto che prevede i servizi B.2.3 (classe A) e B.2.4 (classe B)?

R: No deve prevedere obbligatoriamente l'attivazione di un servizio di tipologia B5

3) Per il servizio B.2.4 l'innovazione, può essere solo organizzativa, a prescindere da aspetti digitali, oppure deve essere anche innovazione organizzativa partendo dalla digitalizzazione del/i processo/i?

R: il progetto per essere ammissibile deve prevedere l'attivazione di un servizio di tipologia B5

D. In riferimento al bando di cui in oggetto sono a richiedere i seguenti chiarimenti:

L'importo minimo di progetto pari a 10.000€ può essere anche complessivo e pertanto cumulativo rispetto all'attivazione di due tipologie di consulenza diverse esempio B. 5.5 manifattura avanzata + B.6.3 Servizi per l'efficienza energetica?

R: l'importo minimo indicato afferisce al progetto nel suo complesso e non al singolo servizio attivato

Per quanto ai servizi B.6.1 consulenza supporto alla certificazione di sostenibilità si richiede quanto segue:

È obbligatorio il conseguimento della certificazione di sistema e pertanto il servizio deve comprendere la consulenza per implementazione del sistema di gestione + supporto alla fase di certificazione da parte di ente esterno accreditato? Oppure è possibile solo l'una o l'altra?

E' ammessa la sola prima certificazione oppure anche i mantenimenti/rinnovi?

R: Il servizio B6.1 prevede anche la sola implementazione al fine dell'ottenimento della certificazione ma tale certificazione non è obbligatorio acquisirla entro il termine del progetto. Inoltre non viene fatto alcun riferimento alla sola prima certificazione

È presente un manuale utente per il caricamento delle domande in piattaforma?

Nel caso di accesso alla piattaforma da parte del legale rappresentante è necessaria una procedura di associazione persona fisica ad impresa/persona giuridica rappresentata?

Dov'è possibile trovare il modello di delega per presentazione domanda da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante?

R: La compilazione della domanda, delle schede progetto e dichiarazioni avviene sul sistema gestionale SFT raggiungibile al seguente indirizzo: <https://sft.sviluppo.toscana.it/> dalla data di apertura della piattaforma 02/10/2023

L'accesso al sistema avviene tramite identità digitale (SPID/CNS/CIE) e le modalità di accesso sono spiegate nelle guide e manuali disponibili alla pagina <https://www.sviluppo.toscana.it/sft> su tale pagina è disponibile anche il modello di delega

La delega deve essere caricata dal soggetto delegato su SFT nella sezione "4) Documenti" del profilo utenza aziendale.

Sono disponibili dei fac simile delle dichiarazioni e/o dei campi da compilare in fase di presentazione della domanda su piattaforma sviluppo toscana?

- Per quanto alla consulenza B.5.9 la cui descrizione prevede "Servizi finalizzati alla realizzazione di soluzioni nel settore dell'Industrial Internet of Things, in cui sensori e macchine siano interconnesse e dotate di capacità integrate (embedded) di calcolo e comunicazione", si richiede se l'applicazione di sensori è obbligatoria avendo il caso di un servizio di consulenza collegato a macchine che già dispongono di sensori ed altre no, ma per le quali il servizio non prevede una installazione di sensori.

R: No, non sono disponibili fac simile delle dichiarazioni. La compilazione della domanda, delle schede progetto e dichiarazioni avviene sul sistema gestionale SFT raggiungibile al seguente indirizzo: <https://sft.sviluppo.toscana.it/> **dalla data di apertura della piattaforma 02/10/2023**

L'accesso al sistema avviene tramite identità digitale (SPID/CNS/CIE) e le modalità di accesso sono spiegate nelle guide e manuali disponibili alla pagina <https://www.sviluppo.toscana.it/sft>

Il modulo di delega è scaricabile al link <https://www.sviluppo.toscana.it/sft>

La delega deve essere caricata dal soggetto delegato su SFT nella sezione "4) Documenti" del profilo utenza aziendale.

- Si richiede se il ricorso al revisore legale per attestazione delle spese è obbligatorio

R: no

- Si richiede se la formula del PN relativa all'attribuzione del punteggio è corretta e se in fase di domanda occorre inserire il valore specifico.

R: si conferma la formula ed in fase di domanda verranno richiesti tali valori

D.Si richiede se una PMI che presenterà il 2/10 una domanda su Impresa Digitale e Intelligente potrà presentare successivamente, lo stesso giorno, anche una domanda su Impresa Digitale e Sicura.

R: si

D.Si richiede se due imprese collegate tra loro potranno presentare due domande separate sul Bando.

R: si

D. Nel caso in cui due aziende, entrambe beneficiarie del contributo a valere sul Bando Impresa Digitale, operassero una fusione tra loro durante il periodo di svolgimento dei progetti, prima della rendicontazione finale degli stessi, cosa accadrebbe ai due progetti approvati? Potranno essere entrambi trasferiti alla nuova società?

Ci sarebbero differenze in caso di caso di fusione in senso stretto o di fusione per incorporazione?

R: Ai sensi del punto 11.2 se la variazione del soggetto beneficiario avviene prima dell'erogazione a saldo e

a) non comportano l'estinzione del beneficiario originario e trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;

• nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

b) comportano l'estinzione del beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

La domanda di variazione del beneficiario deve essere presentata entro trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto, mantiene in capo al beneficiario originario tutte le obbligazioni del bando.

L'istruttoria positiva del rispetto del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, con atto viene disposto il passaggio dell'agevolazione e delle conseguenti/relative obbligazioni in capo al nuovo soggetto beneficiario. Nel caso ipotizzato dal quesito da voi posto viene disposto il passaggio dell'agevolazione e delle conseguenti/relative obbligazione dei due progetti al nuovo soggetto

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

D.avremmo bisogno di un chiarimento urgente sulla seguente questione relativa al Bando Impresa Digitale di prossima apertura:

IPOTESI Un'impresa ha presentato come beneficiario una domanda a valere sul bando sulla sezione Digitale & Intelligente che prevede l'attivazione del servizio B 5.10 Intelligenza Artificiale.

QUESITO La medesima impresa di cui in ipotesi può contemporaneamente essere anche soggetto fornitore di un servizio tra quelli previsti del Catalogo diverso del servizio B 5.10 in un altro progetto presentato a valere sulla stessa sezione ?

R: Ai sensi del punto 6.1 del bando i beneficiari possono presentare domanda singolarmente o in aggregazione a condizione che non risultino fornitori della stessa tipologia di servizi qualificati verso altre imprese che presentano domanda di agevolazione sul bando in oggetto fino alla data di inoltro della rendicontazione a saldo del progetto ammesso e finanziato.

D.Una start up, fondata nel 2021, che vorrebbe partecipare al bando in oggetto, sezione "impresa digitale e intelligente".

In virtù della sua recente apertura delle attività, la sua affidabilità economico-finanziaria può essere così riassunta.

- rispetta il requisito a) Adeguatezza patrimoniale
- non rispetta il requisito b) Affidabilità economica
- non rispetta il requisito c) Affidabilità finanziaria

Pertanto chiediamo se, per le start up che vogliono investire in servizi avanzati e qualificati, sono previste deroghe al rispetto dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria in virtù della loro "giovane età".

R: La sostenibilità/durabilità economico-finanziaria si intende superata se sono soddisfatti il criterio di affidabilità patrimoniale ed almeno uno dei criteri di affidabilità economico finanziaria di cui ai punti b) e c). Nel caso di nuova impresa occorrerà garantire l'affidabilità finanziaria tramite F= Finanziamento (anche non bancario) già deliberato alla data di presentazione della domanda per la copertura finanziaria del progetto. In fase di presentazione della domanda di aiuto il Bando non prevede l'allegazione di documentazione a supporto. Trattandosi di elemento a garanzia della sostenibilità economico finanziaria per la realizzazione del progetto lo stesso deve essere mantenuto fino alla conclusione del progetto e presentazione della domanda di pagamento con rendicontazione delle spese.

D.con la presente per richiedere informazioni in merito al bando in oggetto:

Per quanto riguarda i servizi alla categoria C (servizi per l'internazionalizzazione) del Catalogo Servizi, questi non sono ricompresi all'interno dei Criteri di Valutazione delle 3 linee di intervento. Potete darmi informazioni in merito?

In merito al calcolo del punteggio in base ai servizi scelti e altri indici, potete darmi informazioni in più rispetto alla seguente frase "L'indicatore si basa sulla partecipazione finanziaria integrativa mediante riduzione dell'intensità d'aiuto richiesta rispetto a quella prevista" con aliquote e relativo punteggio di riferimento (2%-2 punti; 3%-4 punti; 5%- 6 punti)?

Nel Catalogo Servizi, il B.6.1 viene descritto come servizio complementare e collegato al servizio B.2.3 (presuppone quindi l'obbligatorietà della scelta del servizio B.2.3 per poter accedere al B.6.1) ma all'interno dei Criteri di Valutazione per le linee di intervento Digitale e Intelligente e Digitale e Sostenibile indicate tra i servizi erogabili solamente il B.6.1 e nessun accenno al B.2.3. Quindi possiamo desumere che quanto scritto prima sia un mero errore di battitura per cui è possibile scegliere un servizio indipendentemente dall'obbligatorietà o meno?

R: I servizi per l'internazionalizzazione di cui alla sezione C del Catalogo non sono oggetto di agevolazione sul bando Impresa digitale approvato con decreto 14630/2023 e s.m.i.

La partecipazione finanziaria integrativa è una riduzione dell'intensità d'aiuto spettante nella misura indicata dall'impresa e che determina l'attribuzione di punteggi come indicato al rif 4 Nell'apposita sezione delle dichiarazioni nella domanda di contributo dovrà essere indicata la % 2/3/4/5... automaticamente il sistema la sottrarrà dall'intensità di aiuto applicabile a ciascun servizio nel piano finanziario e attribuirà il punteggio di cui al rif.4

Ogni progetto deve afferire ad una sezione del bando e può attivare tipologie di servizi diversi ma coerenti agli elenchi contenuti nelle classi indicate nelle diverse sezioni.

La complementarietà del servizio indicata nel Catalogo non presuppono l'obbligatorietà della scelta del servizio.

D. Potete chiarire il punto 5.5 del bando, in cui si specifica che, laddove l'aiuto superi il 50%, tale aiuto non potrà superare euro 220.000 su un periodo di tre anni.

Si fa riferimento a tutti i contributi ricevuti ai sensi del regolamento di esenzione, anche su altri progetti, calcolandoli su un triennio che segue le modalità di calcolo del de minimis? Oppure si fa riferimento al solo importo del contributo legato al progetto presentato nella presente domanda?

Nella prima ipotesi, se si dovesse superare il tetto di 220.000 euro nei tre anni (2023-2020), si potrebbe richiedere il contributo del 50% e procedere alla presentazione della domanda?

R: L'art 28 del Reg UE 651/2014 come modificato dal Reg UE 1315/2023 che prevede che nel caso in cui l'intensità d'aiuto superi il 50%, sulla stessa tipologia di spesa, non debba superare Euro 220.000,00 e come previsto al punto 5.6 del bando gli aiuti di stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al regolamento di esenzione. Pertanto se si raggiungono i massimi dell'intensità prevista dal Regolamento d'esenzione 651/2014 e ss..mm.ii. non sono cumulabili con il regime de minimis

D. Con la presente siamo a richiedere informazioni circa il procedimento di presentazione della domanda relativo al bando in oggetto.

Verrà pubblicato un manuale per avere indicazioni circa le modalità e lo svolgimento del click day?

R: Per la compilazione della domanda basta seguire la procedura che ripercorre i requisiti ed obblighi dei soggetti beneficiari ed il modello di scheda progetto di cui all'allegato 1H

D. In relazione al bando in oggetto, siamo a inviare le seguenti richieste di chiarimento:

DOMANDA 1: In merito al bando in oggetto, con riferimento al paragrafo 5.5 Forma e intensità dell'agevolazione, siamo a chiedere se la maggiorazione del 5%, quale incremento dell'intensità d'aiuto aggiuntiva, deve essere applicata solo ai servizi di classe A o sulla percentuale di contributo totale di tutto il progetto.

R: Le maggiorazioni di cui al punto 5,5 relative ad incremento di occupazione in TIC, imprese femminili e/o giovanili, imprese con rating di legalità e certificazione per la parità di genere, imprese localizzate in comuni interni ecc. viene applicata a tutti i servizi attivati

DOMANDA 2: Nel caso in cui un progetto "IMPRESA DIGITALE E INTELLIGENTE" preveda la realizzazione di un servizio di classe A e diversi servizi di classe B, le maggiorazioni del 5% di ogni singolo servizio si cumulano fra loro (ferma restando la soglia del 70% del contributo?)

R: si

DOMANDA 3: In caso di progetto con più fornitori, è possibile che un beneficiario paghi per intero un fornitore, ma nel medesimo progetto ricorra al voucher per un altro fornitore?

R: si

D.in relazione al bando in oggetto, è possibile attivare più fornitori per uno stesso servizio da Catalogo?

R: si

D.Richiedo informazioni per il bando Azione 1.1.3 "Servizi per l'innovazione" Bando Impresa Digitale in merito alla scheda del progetto. Nel dettaglio nella sezione sintesi del progetto si trova scritto max 15.000 caratteri, sono da intendersi complessivi o per singola parte?

R: per singola parte

D. Richiedo informazioni per il bando Azione 1.1.3 "Servizi per l'innovazione" Bando Impresa Digitale. Nel dettaglio si chiede se è previsto un termine massimo per poter far iniziare il progetto.

R: il progetto deve concludersi entro 12 mesi dalla comunicazione di concessione

D. All'interno del Bando si fa riferimento al fatto che l'impresa debba raggiungere un punteggio minimo di 14 Punti.

Nell'allegato H, in fondo alle tabelle, è invece indicato che il progetto è ammissibile se supera 14 punti.

A questo punto, il progetto con un punteggio esattamente pari a 14, può ritenersi ammissibile?

R: si

D. I costi del revisore incidono sulla percentuale di una delle Classi (A,B,C) oppure si sommano solo al totale?

R: Come indicato nell'allegato 1A Spese ammissibili le spese per revisore contabile come dettagliate al punto 3.2 sono ammissibili entro un massimo del 10% del costo totale di progetto (all'ammissione e a saldo) e comunque per un importo non superiore ad Euro 5.000,00 ed agevolabili con un'intensità d'aiuto non superiore al 50%. Si sommano ai costi dei servizi ed il costo totale del progetto, comprensivo delle spese del revisore non potrà essere superiore a Euro 150.000,00 nel caso di impresa singola.

D. Richiedo informazioni per il bando Azione 1.1.3 "Servizi per l'innovazione" Bando Impresa Digitale in merito al personale coinvolto nel progetto.

Nel dettaglio si richiede se il 30% , del personale del progetto con esperienza minore di tre anni, è rispetto al totale del personale o se ogni singolo dipendente con queste caratteristiche può essere rendicontato per un totale del 30%.

R: il fornitore nell'erogazione del servizio potrà attivare soggetti con esperienza inferiore ai tre anni in misura non superiore al 30% del personale complessivamente attivato per l'erogazione del servizio

D. Al momento mi sono registrato (<https://sft.sviluppo.toscana.it/>), sia come utente individuale, che come azienda, ma al momento non sono visualizzabili Bandi.

Significa che il Bando (e la possibilità di fare Domanda) comparirà solo a partire dal 2 ottobre?

C'è altro modo per pre-caricare la documentazione richiesta sul portale?

Vi è altro link da seguire?

R: come indicato nel bando la piattaforma per la presentazione delle domande apre alle ore 10,00 del 2/10/2023 non è prevista la possibilità di precaricare la documentazione

D. In caso di una start up che non ha bilanci approvati la sola cosa che può essere inserita nella scheda dimensione impresa è il dato relativo alle ULA (quindi non il fatturato e nemmeno il totale bilancio).

Al momento dell'inserimento della domanda quindi inseriremo solo quel dato e il sistema ci permetterà di andare avanti? Il calcolo della dimensione lo facciamo quindi solo in base alle ULA, corretto?

R: Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso e dei dati relativi alle ULA

D. In caso di nuova impresa, che non abbia ancora bilanci depositati, per essere ammissibile, oltre al criterio dell'adeguatezza patrimoniale, deve essere rispettato il criterio dell'affidabilità finanziaria, indicando l'ammontare del finanziamento dedicato al progetto.

Potete riassumere i caratteri del finanziamento accettabile ai fine del soddisfacimento del suddetto criterio?

Può trattarsi di finanziamento da parte dei soci? Con che caratteristiche? Quando deve essere deliberato?

R: Il bando prevede che per il calcolo dell'indice C affidabilità finanziaria, possa venir considerato un finanziamento anche non bancario deliberato per la copertura finanziaria del progetto, senza specificare la natura di tale finanziamento, che pertanto può essere anche un finanziamento infruttifero dei soci, l'importante è che risulti deliberato al momento della presentazione della domanda. In fase di presentazione della domanda di aiuto il Bando non prevede l'allegazione di documentazione a supporto. Trattandosi di elemento a garanzia della sostenibilità economico finanziaria per la realizzazione del progetto il finanziamento dovrà essere mantenuto fino alla conclusione del progetto e presentazione della domanda di pagamento con rendicontazione delle spese

D. In relazione al bando in oggetto, alla luce della DGR 1096 del 18 settembre 2023 con cui è stato revocato "Obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese" che dal 2016 valeva su ogni contributo regionale superiore ai 100K€, l'obbligo di tirocini di cui all'art 4.2.24 del bando Impresa Digitale rimane confermato o è da considerarsi revocato anche questo?

R: a seguito approvazione della DGR 1096/2023 l'obbligo del tirocinio è da considerarsi revocato

D. la consulenza volta all'implementazione dei sistemi di gestione ISO 9001 è ammissibile? In che servizio si potrebbe collocare (pensavamo il B 2.3)?

R: I servizi di tipologia B2.3 sono servizi di supporto all'innovazione e all'implementazione dei sistemi di gestione aziendali (complementari a quelli del B.6.1) con l'obiettivo di ottenere la loro certificazione secondo gli standard relativi alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (ISO 45001) e secondo i modelli funzionali ad accrescere la capacità di *disaster recovery* e *business continuity* (es. ISO 27001, ISO 22301). Si tratta di servizi di certificazione avanzata che integrano i sistemi di gestione.

D. Per un'impresa costituita ad aprile 2023 (e quindi priva di bilanci depositati), per il criterio dell'"affidabilità finanziaria" del progetto è ammissibile una delibera dell'assemblea dei soci in cui si dichiara che i fondi necessari provengono dalla liquidità esistente in azienda?

R: Il bando prevede che per il calcolo dell'indice C affidabilità finanziaria, possa venir considerato un finanziamento anche non bancario deliberato per la copertura finanziaria del progetto, senza specificare la natura di tale finanziamento, che pertanto può essere anche un finanziamento infruttifero dei soci, l'importante è che risulti deliberato al momento della presentazione della domanda. In fase di presentazione della domanda di aiuto il Bando non prevede l'allegazione di

documentazione a supporto. Trattandosi di elemento a garanzia della sostenibilità economico finanziaria per la realizzazione del progetto il finanziamento dovrà essere mantenuto fino alla conclusione del progetto e presentazione della domanda di pagamento con rendicontazione delle spese

D. Si chiede chiarimenti sul paragrafo 2.2.4 "Stabile organizzazione e spese immateriali" dell'Allegato 1A "Spese ammissibili":

"Nel caso di imprese di nuovo insediamento (non presenti per almeno 12 mesi nel territorio toscano nell'esercizio precedente la domanda) la verifica della stabile organizzazione viene effettuata in sede di controllo in loco ex post, con riferimento all'annualità successiva a quella in cui è erogato a saldo il contributo, fermo restando al momento dell'erogazione (anche in anticipo) dell'immobile sede dell'attività in toscana in proprietà o detenuto a seguito di contratto regolarmente registrato avente durata minima come sopra definita".

Considerato quanto riportato nel testo del Bando, non riusciamo a capire le tempistiche per porre la stabile organizzazione nel territorio toscano in presenza della sola sede legale sul territorio.

R: L'intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana.

Nel caso di imprese e di liberi professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica (a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo).

D. La sostenibilità/durabilità economico-finanziaria si intende superata se sono soddisfatti il criterio di affidabilità patrimoniale ed almeno uno dei criteri di affidabilità economico finanziaria di cui ai punti b) e c).

Nel caso di nuova impresa occorrerà garantire l'affidabilità finanziaria tramite F= Finanziamento (anche non bancario) già deliberato alla data di presentazione della domanda per la copertura finanziaria del progetto.

In fase di presentazione della domanda di aiuto il Bando non prevede l'allegazione di documentazione a supporto.

Trattandosi di elemento a garanzia della sostenibilità economico finanziaria per la realizzazione del progetto lo stesso deve essere mantenuto fino alla conclusione del progetto e presentazione della domanda di pagamento con rendicontazione delle spese.

R: il bando prevede che per il calcolo dell'indice C affidabilità finanziaria, possa venir considerato un finanziamento anche non bancario deliberato per la copertura finanziaria del progetto, senza specificare la natura di tale finanziamento, che pertanto può essere anche un finanziamento infruttifero dei soci, l'importante è che risulti deliberato al momento della presentazione della domanda. In fase di presentazione della domanda di aiuto il Bando non prevede l'allegazione di documentazione a supporto. Trattandosi di elemento a garanzia della sostenibilità economico finanziaria per la realizzazione del progetto il finanziamento dovrà essere mantenuto fino alla conclusione del progetto e presentazione della domanda di pagamento con rendicontazione delle spese

D. In vista dell'apertura del bando "imprese digitali", vorrei capire se, per registrarsi come procuratore (quindi non solo come operatore), serve solo il modello di delega presente sul sito firmato dall'azienda o se è necessario un ulteriore documento contenente una procura. In caso esiste un fac-simile? La delega deve essere firmata digitalmente o a mano?

R: Il modello di delega è reperibile al seguente indirizzo: <https://sft.sviluppo.toscana.it/>

La delega deve essere caricata dal soggetto delegato su SFT nella sezione "4) Documenti" del profilo utenza aziendale.

D. Chiedo gentilmente spiegazioni in merito al Bando in oggetto. Nel Bando all'art.4 è indicato che "le prestazioni di consulenza dovranno inoltre distinguersi in attività di progettazione ed implementazione ed essere giustificate in termini di giornate di consulenza. Le prestazioni di consulenza per la progettazione non dovranno superare 1/5 del costo complessivo del progetto". Nell'Allegato 1A, al punto 3. Ammissibilità delle spese – categorie di spese ammissibili, è invece indicato il massimale ammesso per i "costi delle consulenze e per servizi di supporto all'innovazione come dettagliati nelle tabelle costi ammissibili per sezioni Allegato 1-H classe A". Vi chiedo quindi gentilmente quali sono le prestazioni di consulenza che non devono superare 1/5 del costo complessivo del progetto.

R: Nell'erogazione di un servizio di consulenza le attività possono essere di progettazione e di implementazione (es. attività di progettazione di un sistema di cybersecurity ed attività di implementazione o realizzazione). Sul totale complessivo del progetto le attività di progettazione non devono superare 1/5 del costo complessivo

D. Relativamente ai fornitori, quali informazioni è necessario fornire nel momento della compilazione della domanda? Sono necessari i dati personali dei consulenti identificati (es. nome, cognome, CF, ecc.) dai singoli Fornitori ed i relativi CV?

Re: Al momento della compilazione della domanda l'impresa dichiara d'impegnarsi ad utilizzare fornitori con i requisiti previsti dal bando pena inammissibilità della spesa e revoca dell'agevolazione concessa

D. Nel caso di impresa neo-costituita, che non possiede bilanci depositati, per il soddisfacimento del requisito dell'Affidabilità finanziaria il finanziamento può acquisire la forma di una Fidejussione specificamente legata al progetto o di un deposito vincolato al progetto per gli anni previsti dal bando?

L'impresa possiede liquidità che potrebbe così vincolare alla realizzazione del progetto.

Nel caso del finanziamento bancario, dovrebbe essere solo deliberato in fase di presentazione della domanda, e in fase di rendicontazione deve essere erogato e attestata la sua erogazione? Su questo punto sappiamo di dover contattare l'ufficio che ne seguirà la rendicontazione ma non abbiamo contatti di riferimento.

R. La sostenibilità/durabilità economico-finanziaria si intende superata se sono soddisfatti il criterio di affidabilità patrimoniale ed almeno uno dei criteri di affidabilità economico finanziaria di cui ai punti b) e c). Nel caso di nuova impresa occorrerà garantire l'affidabilità finanziaria tramite F= Finanziamento (anche non bancario) già deliberato alla data di presentazione della domanda per la copertura finanziaria del progetto. In fase di presentazione della domanda di aiuto il Bando non prevede l'allegazione di documentazione a supporto. Trattandosi di elemento a garanzia della sostenibilità economico finanziaria per la realizzazione del progetto lo stesso deve essere mantenuto fino alla conclusione del progetto e presentazione della domanda di pagamento con rendicontazione delle spese. Possono essere utilizzati anche finanziamenti bancari già in essere ma dovrà essere comunque oggetto di delibera assembleare, antecedente alla presentazione della domanda, la destinazione dei suddetti finanziamenti alla realizzazione del progetto.

D. Per favore ci potete confermare o meno che il seguente codice Istat può presentare domanda: 86.22.09

Re: Il codice ateco indicato non rientra tra i codici ammissibili di cui alla DGR 643/2022 e s.m.i.

D. Un'impresa, con codice ateco ammissibile, ha sede legale in altra regione ma una sede di deposito magazzino, regolarmente indicata in visura, che entro il mese di ottobre, al termine dei lavori in corso, diventerà oltre che magazzino anche sede di negozio.

E' ammissibile una domanda di servizi digitali che andranno ad intervenire nella gestione del magazzino, nel collegamento di questo con l'attività produttiva oltre che nello sviluppo della stessa?

Re: L'intervento deve essere realizzato presso unità operativa o sede legale localizzata nel territorio della Regione Toscana

D. Se un fornitore per servizi IoT ha almeno 3 clienti con fatture che attestano il servizio, ma sulle fatture non è specificatamente descritto "servizio di consulenza...", ma "intervento sulla macchina per sensorizzazione..." può essere ritenuto idoneo in equal modo?

Re: si

D. Nel caso di una società con più rappresentanti legali, ciascuno può rilasciare procura speciale ad uno solo che presenterà e firmerà digitalmente la domanda? E se sì, si potrà allegare direttamente in sede di domanda?

R. Nel caso in cui i legali rappresentanti abbiano firma congiunta per gli atti di ordinaria amministrazione, dovranno essere indicati entrambi i legali rappresentanti in domanda e la stessa dovrà essere sottoscritta da entrambi. Se la legale rappresentanza è disgiunta sarà sufficiente la firma di un solo legale rappresentante così come è sempre stato senza necessità di alcun conferimento di deleghe da parte degli altri legali rappresentati.

D. avrei due domande in merito al bando che sta per aprire:

Il fornitore può essere una Fondazione? Ovviamente è la Fondazione che è proprietaria/sviluppatrice della tecnologia. Sappiamo che loro clienti hanno vinto bandi Invitalia per le loro forniture. Ovviamente sono estremamente qualificati (sono, tra l'altro, depositari del protocollo SIMEST)

L'acquisto di beni materiali strumentali al progetto è finanziato? (HW) Perché senza i mezzi fisici necessari non è tanto possibile utilizzare alcune tecnologie. O sono ammessi solo 12.000 euro per licenze e il resto solo in consulenza? Non mi è molto chiaro questo passaggio.

R. Il catalogo stabilisce che i fornitori di servizi per l'innovazione (...) sono professionisti che operano in forma organizzata singola/associata.

Pertanto i fornitori, al di là della forma in cui essi sono organizzati, devono essere soggetti che svolgono abitualmente un'attività economica di prestazione di servizi di innovazione, quali ad esempio, come indicato nel catalogo, i liberi professionisti, , societaria, cooperativa quali ad esempio centri servizi, società di consulenza, studi tecnici e di consulenza, cooperative, consorzi).

Data la definizione di fornitore servizi per l'innovazione fornita dal catalogo e tenuto altresì in considerazione che la prestazione è nel territorio toscano, sussistono tutte le condizioni per l'assoggettamento dell'operazione oggetto di agevolazione al regime iva ex DPR 633/72 e ss. mm.ii. (requisito soggettivo, oggettivo e territoriale).

Pertanto la Fondazione, per essere considerata un fornitore ammissibile, dovrà essere in possesso della partita iva e emettere regolare fattura/notula (anche riportando l'esenzione/il regime forfettario) per la prestazione consulenziale qualificata.

Detto in altri termini e sinteticamente la fondazione (che per definizione è un ente non commerciale), per essere un fornitore ammissibile, deve svolgere (ovviamente come attività secondaria) l'attività commerciale che ricomprende la prestazione delle consulenze qualificate.

D. Se l'impresa è già costituita da 10 anni e uno dei soci ha il cv e i requisiti per essere un fornitore di servizi del catalogo (quindi non un dipendente), può l'impresa dichiarare di avere i requisiti richiesti dal bando grazie al suo socio? Sottolineo che però il socio ha fatture di almeno 3 clienti ma da libero professionista.

R: Si conferma che l'esperienza può essere garantita anche dai dipendenti/collaboratori e soci che erogano il servizio per conto del fornitore-consulente

D.Si pongono i seguenti quesiti:

Quesito 1

La domanda può riguardare l'attivazione di servizi non collegati tra loro?

Es. domanda con progetto con attivazione servizio classe A - Industrial Internet B.5.9 riguardante il processo produttivo e servizio classe C - B.3.1 (realizzazione di un CRM) riguardante la sola area commerciale, il tutto ovviamente nei limiti delle percentuali previste dal bando per classe A (minimo 60%) e classe C (max 15%)

R: Nel progetto verrà esplicitata la logica che determina l'attivazione dei diversi servizi

Quesito 2

Il bando prevede, per le sezioni "Digitale e sostenibile" e "Digitale e sicura", che oltre ai servizi classe A debba essere attivato almeno un servizio classe B.

Dal momento che nella classe B di entrambe le sezioni sono ricompresi oltre ai servizi B.5 anche i servizi B.2.4 e B.1.3 si chiede se sia sufficiente attivare solo uno di questi due servizi

La FAQ 42 a nostro avviso non chiarisce questo punto: il bando infatti parla di obbligo di attivare servizi classe B non specificando se solo quelli compresi nel B.5.

Il bando infatti al punto 5.4 riporta la seguente frase "Laddove i servizi di classe A non prevedano l'attivazione di servizi della sezione B5 del Catalogo, ai fini dell'ammissibilità del progetto, dovranno obbligatoriamente essere attivati i servizi di cui alla classe B."

Anche l'allegato 1H non distingue tra servizi classe B da attivare obbligatoriamente, facendo presumere che sia sufficiente attivare anche solo un B.2.4 o un B.1.3

SI chiede chiarimento su questo punto

R: Si conferma che obiettivo del bando e dell'Azione 1.1.3 del PR FESR 2021-27 è la transizione digitale delle imprese e nei progetti devono essere obbligatoriamente attivati servizi della tipologia B5 del Catalogo

Quesito 3

In merito alle spese ammissibili l'allegato 1 A del bando al punto 3.1.2 parla nel primo capoverso di software e nel secondo specifica che sono "altresì ammissibili i corrispettivi periodici effettivamente pagati a fronte di contratti di licenza d'uso". Dalla lettura di questo punto parrebbe che siano ammissibili sia l'acquisto in unica soluzione della licenza di un software sia l'acquisto tramite canone, ovviamente nel limite dei 12.000 euro.

Si chiede:

se sia corretta l'interpretazione se ci siano limiti, che non abbiamo rilevato, all'incidenza della voce software/canoni sul servizio attivato, a parte il massimo di 12.000 euro: parrebbe ammissibile un progetto contenente un servizio interamente costituito da canoni

Infine si chiede conferma se i canoni debbano essere inseriti nella parte di implementazione e non di progettazione

R: Si conferma la corretta interpretazione. Sono ammissibili sia l'acquisto in unica soluzione della licenza di un software sia l'acquisto tramite canone, ovviamente nel limite dei 12.000 euro. Detti costi non rientrano tra le attività di progettazione

Quesito 4

In alcuni casi è prevista la firma congiunta della domanda in caso di più legali rappresentanti. Si chiede se la domanda di contributo sul presente bando sia ordinaria amministrazione o straordinaria. Il bando non specifica questo aspetto peraltro riportando sempre il termine "legale rappresentante" al singolare.

R: In caso di firma congiunta per gli atti di ordinaria amministrazione, dovranno essere indicati entrambi i legali rappresentanti in domanda e la stessa dovrà essere sottoscritta da entrambi. Se la legale rappresentanza è disgiunta sarà sufficiente la firma di un solo legale rappresentante così come è sempre stato senza necessità di alcun conferimento di deleghe da parte degli altri legali rappresentati.

D. Se, nel bando Impresa Digitale SOSTENIBILE, all'interno del servizio B.1 svolgo più attività, per esempio implementazione del sistema di gestione ISO 14001:2015 e redazione del Bilancio di

sostenibilità, devo considerare la realizzazione di due servizi (AA) in quanto intendo realizzare due attività nello stesso servizio, oppure devo considerare un solo servizio, ai fini delle premialità?

R: Le attività che costituiscono lo stesso servizio non possono essere considerate come due servizi distinti ma trattasi di unico servizio

D. Confermate che, pur non essendo inserito nella lista (non esaustiva) degli esempi della categoria "cybersecurity", i servizi di consulenza per l'ottenimento della Certificazione 27001 SGSI o ISMS, dall'inglese Information Security Management System?

R: confermiamo

D. Qualora vengano selezionati determinati servizi qualificati (es. B.5.10 e B.5.9) e durante lo svolgimento del progetto sia necessaria una rimodulazione degli importi secondo questo schema:

In domanda presentata: B.5.10 per 30.000 euro e B.5.9 per 30.000

Durante la realizzazione del progetto sorge necessità di aumentare il B.5.10 a 60.000 e B.5.9 riduzione a 0.

Premettendo la necessità di rispettare comunque il punteggio minimo di 14 punti anche a seguito della rimodulazione degli importi, sarebbe ammissibile una riduzione a 0 di un servizio selezionato?

Il bando prevede che l'investimento possa essere ridotto fino al 30% rispetto a quanto indicato in domanda. Questa riduzione si riferisce anche a ogni importo per servizio qualificato oppure a livello totale di investimento?

Nel caso in cui una società ottenesse l'approvazione di variante con riduzione dal 100% al 70% dell'importo ammesso in domanda, la % minima di rendicontazione del 70% si applica all'importo originario indicato in domanda oppure al nuovo importo con la riduzione del 30%?

R: come indicato al punto 11.1 del bando le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto delle condizioni/requisiti e delle percentuali, stabilite dal paragrafo 5.5, in relazione alle singole voci di spesa e dei limiti massimi e minimi di cui al paragrafo 5.4.

Non saranno in ogni caso ritenute ammissibili variazioni della tipologia di servizi ammessi e variazioni in riduzione dell'investimento ammesso superiori al 30%.

D. Vorremmo sapere se c'è un minimo di investimento previsto per attivare un servizio

R: Al punto 5.4 del bando è indicato l'importo minimo di progetto e l'importo massimo inoltre nell'allegato 1H sono indicati gli investimenti massimi ammissibili per tipologia di servizio ma non è previsto un investimento minimo per ciascuna tipologia di servizio

D. per quanto riguarda il Bando Impresa Digitale - Impresa Digitale&Intelligente, le spese possono essere rendicontate anche come Credito d'Imposta Industria 4.0 per software il quale prevede un credito d'imposta per investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0?

Tale agevolazione permette il cumulo con altre che abbiano a oggetto i medesimi costi (nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto).

Se sì, l'aliquota del 20% di Credito d'Imposta può essere applicata a tutta quanta la spesa (nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto) oppure solo alla parte NON coperta da contributo?

R. si conferma la cumulabilità alle condizioni riportate all'art 28 del Reg 651/2014 e s.m.i.

D. Il catalogo in relazione al servizio B.6.3 pare ammettere l'acquisto di attrezzature.

In particolare, nella descrizione del servizio si fa riferimento ad acquisto di attrezzature che contribuiscono a determinare la prestazione energetica per acquisire consapevolezza del consumo energetico e ridurre i consumi legati ai combustibili fossili.

Ci chiediamo se alla luce di tale formulazione siano ammissibili l'acquisto e installazione di pannelli fotovoltaici da parte di azienda del settore turistico-balneare

R. come riportato nell'allegato 1A le spese ammissibili non afferiscono a beni strumentali ed attrezzature solo consulenze, servizi e beni immateriali

D. sono a chiedere se i Comuni riportati nella DELIBERAZIONE 19 aprile 2022, n. 428_Aree 107.3c, possono considerarsi compresi per l'intero comune, comprese le frazioni.

Il documento dice: "Arezzo (in parte)" "Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Arezzo; Capolona; Civitella in Val di Chiana; Laterina Pergine Valdarno."

R. Occorre considerare le parti della regione NUTS3 ammissibili

D. Le aziende con codici ateco 70.22.09 e 43.21.02 sono ammissibili per il bando in oggetto.

R. Ai sensi della DGR 643/2014 e s.m.i. si conferma ammissibilità dei suddetti codici ATECO

D. Salve, con la presente siamo a chiedere la procedura per poter inserire la domanda il 2 ottobre tramite un delegato dell'impresa richiedente.

R. La compilazione della domanda, delle schede progetto e dichiarazioni avviene sul sistema gestionale SFT raggiungibile al seguente indirizzo: <https://sft.sviluppo.toscana.it/> dalla data di apertura della piattaforma 02/10/2023

L'accesso al sistema avviene tramite identità digitale (SPID/CNS/CIE) e le modalità di accesso sono spiegate nelle guide e manuali disponibili alla pagina <https://www.sviluppo.toscana.it/sft> su tale pagina è disponibile anche il modello di delega

La delega deve essere caricata dal soggetto delegato su SFT nella sezione "4) Documenti" del profilo utenza aziendale.

D. Avrei cortesemente bisogno del vostro supporto per due questioni che ho da porvi per poter partecipare al bando "impresa digitale":

1. la scheda fornitore non è più obbligatoria? Per la fase di presentazione della domanda cosa è necessario possedere da parte del fornitore scelto?

2. Per quanto riguarda l'indice sulla sostenibilità/durabilità, come viene calcolata la riduzione dell'intensità d'aiuto in base alla partecipazione finanziaria integrativa (che deve essere almeno il 6%, 4% o 2%)?

R. La scheda fornitore non deve essere presentata in fase di domanda di agevolazione ma è obbligatoria in fase di rendicontazione della spesa.

La partecipazione finanziaria integrativa è una riduzione dell'intensità d'aiuto spettante nella misura indicata dall'impresa e che determina l'attribuzione di punteggi come indicato al rif 4 Nell'apposita sezione delle dichiarazioni nella domanda di contributo dovrà essere indicata la % 2/3/4/5... automaticamente il sistema la sottrarrà dall'intensità di aiuto applicabile a ciascun servizio nel piano finanziario e attribuirà il punteggio di cui al rif.4

D. Volendo presentare domanda tramite procuratore è comunque necessaria la registrazione da parte del legale rappresentante in piattaforma nonostante il procuratore abbia già fatto richiesta di utenza aziendale?

R. L'accesso al sistema avviene tramite identità digitale (SPID/CNS/CIE) e le modalità di accesso sono spiegate nelle guide e manuali disponibili alla pagina <https://www.sviluppo.toscana.it/sft> su tale pagina è disponibile anche il modello di delega

La delega deve essere caricata dal soggetto delegato su SFT nella sezione "4) Documenti" del profilo utenza aziendale.

D. Con la presente, in vista dell'imminente apertura del bando di cui all'oggetto, chiediamo delucidazioni in merito al servizio di consulenza denominato B 2.3, menzionato nell'oggetto di questa email. Nello specifico, l'azienda X sta cercando assistenza da parte di un consulente esterno che guiderà la società richiedente nel processo di acquisizione della certificazione ISO 27001.

Tuttavia, è importante notare che il consulente non è abilitato a emettere la certificazione stessa, poiché non è un organismo di certificazione riconosciuto.

A tale proposito, l'azienda X dovrà coinvolgere un organismo di certificazione esterno, e ad oggi, in via preventiva, si chiede certezza della documentazione da depositare in sede di rendicontazione definitiva, per dimostrare l'avvenuta realizzazione dell'investimento:

1) documentazione attestante lo svolgimento della consulenza (fatture con apposita dicitura di annullamento, pagamenti, time sheet dei consulenti e report)

2) certificazione rilasciata da ente terzo.

Il rilascio della certificazione definitiva potrebbe richiedere tempi maggiori (è un dubbio che ci poniamo, non una certezza, ovviamente) di quelli previsti dal bando, ovvero 12 + 3 di eventuale proroga.

Chiediamo pertanto se, ai fini del soddisfacimento dei requisiti per ottenere il contributo, sia accettabile considerare lo svolgimento della consulenza svolta dal fornitore-consulente incaricato come sufficiente per dimostrare la realizzazione dell'investimento presentato nella domanda di contributo, OPPURE se dovrà essere dimostrato l'ottenimento della certificazione definitiva.

R. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti per ottenere il contributo, è accettabile considerare lo svolgimento della consulenza svolta dal fornitore-consulente incaricato

D. La presente perchè non è chiaro cosa presentare per poter accedere al portale Sistema Finanziamenti Toscana (SFT) come "utente procuratore" di un'azienda.

E' necessaria la procura notarile con comunicazione alla Camera di Commercio? Oppure è sufficiente la delega che troviamo al link <https://www.sviluppo.toscana.it/sft?>

R: Si conferma che è sufficiente la delega disponibile al link indicato. La delega deve essere caricata dal soggetto delegato su SFT nella sezione "4) Documenti" del profilo utenza aziendale.

D. In relazione al bando in oggetto, alla luce della DGR 1096 del 18 settembre 2023 con cui è stato revocato "Obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese" che dal 2016 valeva su ogni contributo regionale superiore ai 100K€, l'obbligo di tirocini di cui all'art 4.2.24 del bando Impresa Digitale rimane confermato o è da considerarsi revocato anche questo?

R. Si conferma che a seguito della DGR 1096/2023 l'obbligo di tirocinio è da considerarsi revocato

D. l'appartenenza a uno dei comuni definiti come aree di crisi, aree montane, aree ex articolo 107.3c, si riferisce alla sede legale o anche alla sede operativa in cui viene svolto il progetto?

R. alla sede ove viene dichiarato di realizzare l'intervento e sulla quale verranno fatturate le spese

D. In riferimento alla prossima presentazione del bando Digitalizzazione, vi chiedo come posso inserire un proprietario effettivo che non ha codice fiscale italiano. Infatti, nella precedente call riservata all'internazionalizzazione, non sono riuscita ad inserirlo, ed ho quindi dovuto indicare il rappresentante legale dell'azienda

R: Se si riferisce al titolare effettivo, confermiamo che può inserire anche il codice fiscale straniero nella relativa scheda

D. Qui sotto le mie domande:

- le spese ammissibili e quindi finanziabili possono essere antecedenti alla data di apertura del bando, oppure no? Il punto 5.3, a mio modesto avviso non lo chiarisce, in quanto afferma che "Una spesa è ammissibile dal punto di vista temporale quando si colloca tra il termine iniziale ed il termine finale di realizzazione del progetto", ma poi prosegue affermando che è "comunque ammissibile la spesa sostenuta dopo la presentazione della domanda e prima del termine iniziale indicato al punto 5.2.1."

R. le spese per poter essere ammesse devono far riferimento ad obbligazioni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico ecc) ed essere sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda di agevolazione

- sono finanziabili progetti di razionalizzazione energetica mediante soluzioni di domotica integrata da intelligenza artificiale? Credo che la risposta sia affermativa, sia ai sensi del punto B5.5 che del punto B5.9 del catalogo servizi (alleg. G), ma vorrei gentilmente una conferma in merito.

R. confermiamo

- il punto B4 parla della possibilità di finanziare servizi per la costituzione di nuove imprese e nuove imprese innovative. Ciò significa che sono ammissibili le spese a catalogo per imprese costituite entro i sei mesi precedenti all'inizio del bando, oppure entro i due anni successivi. E' corretto? Se sì, la quota di cofinanziamento si calcola sulla tipologia di nuova impresa che si va a costituire, quindi: 25% per micro imprese; 30% per piccole e 25% per medie imprese. Giusto?

R. Le imprese per essere ammesse devono essere costituite e iscritte nei registri pubblici della CCIAA

D. Con la presente abbiamo necessità di un chiarimento: nell'allegato 1L - Criteri di selezione - impresa digitale e sicura, nel rif 1 si attribuiscono 2 punti se si attiva un servizio A (oltre quelli obbligatori), mentre nell'allegato 1H si attribuiscono 2 punti se si attiva almeno un servizio B. Quale delle due è vera?

R. I criteri di selezione sono quelli indicati nell'allegato 1H nell'allegato 1L relativo al modello della scheda progetto sono indicate le sezioni che dovranno essere compilate in sede di domanda e può riportare degli esempi puramente esemplificativi